

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 ottobre 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), per il recepimento del decreto legge 29 maggio 2004, n. 69 (Disposizioni in materia di semplificazione edilizia e urbanistica). (25R00298).....

Pag. 1

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 6.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2024. (25R00299).....

Pag. 7

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 2025, n. 12/R.

Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016. (25R00067).....

Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 2025, n. 13/R.

Disposizioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, sistema regionale delle competenze, accreditamento degli organismi formativi e sistema regionale per l'impiego. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003. (25R00068).....

Pag. 15

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2024, n. 18.


Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale. (25R00218).....

Pag. 24

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2024, n. 19.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie. (25R00219).....

Pag. 30





REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), per il recepimento del decreto legge 29 maggio 2004, n. 69 (Disposizioni in materia di semplificazione edilizia e urbanistica).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 194 del 25 luglio 2025)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 2013

Art. 1.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c-bis*) le parole «o di logge rientranti all'interno dell'edificio» sono sostituite dalle seguenti: «, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche»;

b) dopo la lettera *c-bis*) è inserita la seguente:

«*c-ter*) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche».

Art. 2.

Modifiche all'art. 10-bis della legge regionale n. 15 del 2013

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 10-bis della legge regionale n. 15 del 2013 sono aggiunte le seguenti parole: «, a condizione che la documentazione presentata ai fini del rilascio o della presentazione del medesimo titolo abbia incluso copia dei titoli abilitativi pregressi o ne siano stati indicati gli estremi, anche attraverso l'utilizzo della modulistica regionale unificata.».

2. Al comma 4 dell'art. 10-bis della legge regionale n. 15 del 2013 le parole: «sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia» sono sostituite dalle seguenti: «non sia disponibile copia del titolo abilitativo e, tuttavia, sussista un principio di prova dell'avvenuto rilascio dello stesso, anche quando non se ne conoscono gli estremi».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 10-bis della legge regionale n. 15 del 2013 è aggiunto il seguente:

«*7-bis*. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'art. 1117 del Codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.».

Art. 3.


Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Alla fine del comma 8 dell'art. 14 della legge regionale n. 15 del 2013 sono aggiunte le seguenti parole: «Nei trenta giorni successivi alla ricezione della documentazione di variazione progettuale, lo Sportello unico verifica la rispondenza del progetto come conformato alla disciplina dell'attività edilizia, in coerenza con la richiesta di modifica. Ove permangano contrasti con la disciplina dell'attività edilizia, lo Sportello unico assume i provvedimenti di cui al comma 7. Trascorsi trenta giorni dall'invio allo Sportello unico della documentazione integrativa senza che siano stati assunti i provvedimenti di cui al periodo precedente, i lavori possono riprendere in conformità al progetto come modificato.».

Art. 4.

Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Alla fine del comma 14 dell'art. 18 della legge regionale n. 15 del 2013 sono aggiunte le seguenti parole: «L'attestazione telematica ha altresì i contenuti del provvedimento tacitamente rilasciato. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).».



Art. 5.

Inserimento dell'art. 23-bis nella legge regionale n. 15 del 2013

1. Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Casi particolari di attestazione dei requisiti igienico-sanitari per la destinazione residenziale). —

1. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ai fini dell'attestazione delle condizioni di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 23 per gli immobili e le unità immobiliari a destinazione residenziale, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato, in sede di presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:

a) locali con un'altezza utile inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;

b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.

2. L'asseverazione di cui al comma 1 può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;

b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano altresì applicazione:

a) nei casi di interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e di interventi di recupero di volumetrie esistenti attraverso demolizione e nuova costruzione, a condizione che i requisiti di cui al comma 1 siano legittimamente presenti nell'edificio originario e quest'ultimo abbia destinazione d'uso residenziale;

b) per gli interventi di mutamento d'uso verso la destinazione residenziale con opere diverse da quelle previste dalla lettera a);

c) per gli interventi in immobili o unità immobiliari a destinazione residenziale che comportino il mutamento di superficie accessoria in superficie utile in conformità alla disciplina urbanistica.

4. Fermi restando i casi di cui ai commi 2 e 3, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie di cui al comma 1 anche nelle seguenti ipotesi:

a) per la presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità per titoli edilizi rilasciati o assentiti prima del 28 luglio 2024, relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che prevedevano legittimamente dette caratteristiche dimensionali, in ragione delle deroghe previste dalla disciplina vigente;

b) per la presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità senza la realizzazione di lavori, ai sensi dell'art. 23, comma 2, per immobili che abbiano beneficiato di un condono edilizio senza conseguire l'agibilità per il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari previgenti.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «in atto nell'immobile» sono inserite le seguenti: «o in una singola unità immobiliare»;

b) le parole «ai sensi del comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del presente articolo, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie. Il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere anche nel caso in cui comporta l'esecuzione di opere costituenti attività edilizia libera ai sensi dell'art. 7, comma 1.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:

«1-bis. Il mutamento di destinazione d'uso di una singola unità immobiliare e di un intero immobile tra le categorie funzionali di cui al comma 3 e all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle norme di settore, statali e regionali, incidenti sulla disciplina dell'attività che si intende insediare nonché delle condizioni specifiche fissate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dei commi 2 e 2-bis.».

3. Al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «degli immobili» sono inserite le seguenti: «o delle singole unità immobiliari, ivi comprese quelle poste al primo piano fuori terra o seminterrate, e fissare specifiche condizioni cui le stesse sono subordinate»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per specifiche condizioni si intendono criteri oggettivi stabiliti nelle norme tecniche di attuazione, supportati da adeguata motivazione presente nel documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) o in altri elaborati dello strumento di pianificazione.».

4. Dopo il comma 5 dell'art. 28 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:

«5-bis. Nel rispetto delle specifiche condizioni fissate dagli strumenti urbanistici e dalla normativa di settore, il mutamento di destinazione d'uso di singole unità immobiliari, in deroga a quanto previsto dal comma 5, non è assoggettato all'obbligo di reperimento o monetizzazione di ulterio-



ri aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi pubblici e pertinenziali previsto dalla legge regionale n. 24 del 2017 come attuata dalla pianificazione urbanistica comunale. Rimane fermo il pagamento del contributo di costruzione secondo i principi della normativa vigente.».

5. Alla fine del comma 6-bis dell'art. 28 della legge regionale n. 15 del 2013 sono aggiunte le seguenti parole: «Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto a SCIA, fermo restando il regime di ulteriore semplificazione previsto dall'art. 7, comma 1, lettera p), e comma 5, lettera d).».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 2004

Art. 7.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 23 del 2004

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare pubblicità e trasparenza circa i lavori di realizzazione delle opere pubbliche e degli interventi edilizi privati soggetti a titolo abilitativo o a CILA a norma della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) i committenti, i direttori dei lavori e le imprese esecutrici espongono e mantengono leggibile nei cantieri, per tutta la durata dei lavori, un cartello che riporti i dati prescritti dalla legislazione vigente, dal regolamento edilizio comunale e da un apposito atto regionale di coordinamento tecnico di cui all'art. 12 della stessa legge regionale n. 15 del 2013. L'atto di coordinamento tecnico regola anche forme di digitalizzazione del cartello di cantiere che consentano ai soggetti interessati di accedere ad informazioni più complete sulle opere in via di realizzazione.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 23 del 2004

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 23 del 2004 sono aggiunte le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 23 del 2004 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) trova applicazione la disciplina di cui al Capo II del Titolo I della presente legge, con esonero dal pagamento dei diritti di segreteria, delle oblazioni e delle sanzioni pecuniarie.».

Art. 9.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 23 del 2004

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 23 del 2004 le parole «doppio dell'aumento del valore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «triplo dell'aumento del valore dell'immobile».

Art. 10.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 23 del 2004

1. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 23 del 2004, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale termine può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ordinanza o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine.».

2. Al comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole «interessi urbanistici o ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, acquisito mediante l'indizione di una conferenza di servizi semplificata».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 23 del 2004 è inserito il seguente:


«5-bis. Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, acquisito mediante l'indizione di una conferenza di servizi semplificata, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dal comune utilizzando le quotazioni OMI (Osservatorio del mercato immobiliare) dell'Agenzia delle entrate, tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive definiti in conformità al prezzario regionale. Qualora le quotazioni OMI non siano disponibili, trova applicazione la modalità di calcolo del valore venale di cui al comma 2-bis dell'art. 21 della presente legge.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 23 del 2004

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «doppio dell'aumento del valore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «triplo dell'aumento del valore dell'immobile»;



b) le parole «ai sensi dell'art. 21, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 2-bis».

Art. 12.

Modifica all'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004

1. Alla fine della lettera f) del comma 1 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono aggiunte le seguenti parole: «o dell'art. 17-ter della presente legge».

Art. 13.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 23 del 2004

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile»;

b) le parole «ai sensi dell'art. 21, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 2-bis».

Art. 14.

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 23 del 2004

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 23 del 2004 le parole «doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile».

Art. 15.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole «in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA» sono sostituite dalle seguenti: «in totale difformità da esso, ovvero in assenza della SCIA alternativa al permesso di costruire di cui all'articolo 13, comma 2 della legge regionale n. 15 del 2013».

2. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione delle opere, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 13, comma 3, e 14, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, può:

a) richiedere il rilascio del permesso in sanatoria, per gli interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire;

b) presentare una SCIA in sanatoria, per gli interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale dalla segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire di cui all'art. 13, comma 2 e per interventi in assenza, difformità o variazione essenziale dalla SCIA.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004, è inserito il seguente:

«2.1. L'epoca di realizzazione dell'intervento di cui ai commi 1 e 2 è provata mediante la documentazione di cui all'art. 10-bis, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2013. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel precedente periodo, il tecnico incaricato attesta nella modulistica regionale l'epoca di realizzazione, con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità, con riferimento alle caratteristiche costruttive delle opere realizzate e anche tenendo conto delle informazioni fornite dalla proprietà, senza la necessità di produrre ulteriore documentazione probatoria.».

4. Nel comma 2-bis dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole «Al fine di assicurare l'agibilità dell'immobile, il permesso e la SCIA in sanatoria possono prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi che, senza riguardare i parametri urbanistici ed edilizi cui è subordinata la sanatoria delle opere, siano necessari» sono sostituite dalle seguenti: «Il permesso e la SCIA in sanatoria possono prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per conformare le opere alla normativa urbanistica ed edilizia, tra cui la rimozione di quelle che non possono essere sanate e».

5. Dopo il comma 2-bis dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004, sono inseriti i seguenti:

«2-ter. Nei casi in cui la sanatoria di cui al presente articolo sia subordinata a SCIA, trova applicazione quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 15 del 2013.

2-quater. Nei casi in cui la sanatoria di cui al presente articolo sia subordinata al rilascio del permesso di costruire, trova applicazione il procedimento per il rilascio del permesso di costruire disciplinato dall'art. 18 della legge regionale n. 15 del 2013, fermo restando che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia sulla richiesta con provvedimento motivato:

a) nelle ipotesi disciplinate dal comma 1 entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata;

b) nelle ipotesi disciplinate dal comma 2 entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Trova applicazione quanto previsto dai commi 14 e 15 dell'art. 18 della legge regionale n. 15 del 2013 in tema di silenzio assenso.


2-quinquies. I termini di cui al comma 2-quater sono interrotti per una sola volta qualora nel corso dell'istruttoria l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo circostanziato, e ricomincia a decorrere dalla completa ricezione degli elementi istruttori richiesti.».

6. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole «non inferiore a 1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 1.032 euro»;

b) alla lettera c), le parole «da 1.000 euro a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.032 euro a 10.328 euro»;

c) alla lettera c), le parole «valutato ai sensi dell'art. 21, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «valutato ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 2-bis. Qualora accerti che le opere



in difformità non abbiano comportato un aumento del valore dell'immobile, omette tale valutazione e dispone l'applicazione della sanzione nel minimo edittale come sopra definito».

7. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda:

a) l'ammontare delle oblazioni definite nelle lettere a) e b) del comma 3 è ridotto del venti per cento;

b) l'ammontare dell'oblazione definita nella lettera c) è stabilita dallo Sportello unico per l'edilizia in relazione: all'aumento di valore dell'immobile, valutato ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 2-bis, in una somma da 516 euro a 5.164 euro.

3-ter. Gli effetti di sanatoria dei titoli previsti dal presente articolo si producono solo con l'integrale corresponsione della oblazione di cui ai commi 3 e 3-bis.».

8. Al comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole «con riferimento alle norme tecniche vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente».

9. Il comma 4-bis dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:

«4-bis. Per le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, la sanatoria è subordinata all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento secondo quanto disposto dall'art. 17-ter. Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria trova applicazione quanto stabilito dall'art. 17-ter, comma 4.».

10. Dopo il comma 4-bis dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004, è inserito il seguente:

«4-ter. Per gli immobili ubicati in zone classificate sismiche, trova applicazione quanto previsto dall'art. 17-quater.».

Art. 16.

Modifiche all'art. 17-bis della legge regionale n. 23 del 2004

1. Al comma 1 dell'art. 17-bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «e fatti salvi gli effetti civili e penali dell'illecito» sono sostituite dalle seguenti: «e fatti salvi i diritti dei terzi»;

b) le parole «sanzioni pecuniarie previste dall'art. 17, comma 3, della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «oblazioni previste dall'art. 17, commi 3 e 3-bis della presente legge.»;

c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 17-ter e 17-quater. L'amministrazione competente può adottare i provvedimenti di cui all'art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, nel caso in cui accerti l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere.».

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 17-bis della legge regionale n. 23 del 2004 è aggiunto il seguente:

«1-ter. L'epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la documentazione di cui all'art. 10-bis, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2013. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta, mediante la modulistica regionale, che la variante è stata realizzata nel corso dei lavori esecutivi del titolo rilasciato prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977, con riferimento alle caratteristiche costruttive delle opere realizzate e anche tenendo conto delle informazioni fornite dalla proprietà, senza la necessità di produrre ulteriore documentazione probatoria.».

Art. 17.

Inserimento degli articoli 17-ter e 17-quater nella legge regionale n. 23 del 2004


1. Dopo l'art. 17-bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-ter (Regolarizzazione paesaggistica delle opere). — 1. Sulle richieste di permesso di costruire e sulle SCIA in sanatoria ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 17-bis, relative ad interventi eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, lo Sportello unico per l'edilizia acquisisce la compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati.

2. Lo Sportello unico richiede il parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento al competente ufficio comunale preposto al rilascio dei provvedimenti in materia paesaggistica, che si pronuncia entro centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se ciascun parere non è reso entro i termini di cui al primo periodo, si intende formato sullo stesso il silenzio-assenso. Per acquisire i pareri lo Sportello unico indice una conferenza di servizi semplificata, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento e gli effetti comunque prodotti dal silenzio di cui al primo e secondo periodo. Entro lo stesso termine di svolgimento della conferenza lo Sportello unico acquisisce altresì il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio nei casi previsti dall'art. 6, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013. Trova applicazione quanto stabilito dall'art. 6, comma 2-ter della stessa legge regionale n. 15 del 2013.

3. Qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica si applica, per l'abuso paesaggistico, una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'art. 167, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

4. Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria, l'accertamento di compatibilità è subordinato all'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo espresso con le modalità previste nel comma 1. In tali ipotesi, l'accertamento di compatibilità non comporta l'applicazione di alcuna sanzione.



5. Fuori dai casi disciplinati dal presente articolo continua a trovare applicazione quanto previsto dall'art. 70, comma 5, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio).

Art. 17 - quater (Regolarizzazione sismica delle opere) 1. Per gli immobili ubicati nelle zone classificate sismiche all'epoca di realizzazione delle opere, il tecnico abilitato attesta che gli interventi aventi rilevanza strutturale rispettano le prescrizioni di cui alla sezione I del Capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, con riguardo alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'attestazione è corredata dalla documentazione tecnica richiesta:

a) per il rilascio dell'autorizzazione sismica in sanatoria, in caso di difformità che costituiscono interventi rilevanti di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

b) per il deposito in sanatoria dei progetti relativi alle strutture, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

c) per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e per le varianti non sostanziali così come definite dalla normativa regionale vigente, in caso di difformità che abbiano tali caratteristiche.

2. In tutti i casi di opere aventi rilevanza strutturale realizzate in data antecedente alla classificazione sismica del comune, il tecnico abilitato assevera la conformità delle stesse alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della realizzazione delle opere e deposita la documentazione necessaria. I contenuti di tale documentazione tecnica e le modalità di controllo della stessa sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo approvato ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico).

3. Ove contestualmente alla sanatoria sismica sia prevista la realizzazione di nuovi interventi aventi rilevanza strutturale, è presentata un'unica documentazione strutturale relativa sia alle opere da sanare ai sensi degli articoli 17 o 17-bis, sia alle opere di progetto, al fine di una valutazione cumulativa degli effetti delle medesime opere sulla struttura e sulla risposta della stessa all'azione sismica.

4. Nei casi in cui non sia possibile dimostrare che le opere strutturali siano state attuate in conformità alla normativa tecnica vigente all'epoca di realizzazione, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008 il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria, con le modalità previste nel comma 2-bis dell'art. 17 e nel comma 1-bis dell'art. 17-bis.

5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per la regolarizzazione strutturale di opere oggetto di sanzioni pecuniarie alternative al ripristino ai sensi della presente legge.»

Art. 18.

Modifiche all'art. 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004

1. La rubrica dell'art. 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituita dalla seguente: «Tolleranze costruttive».

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono aggiunte le seguenti parole: «Gli scostamenti rispetto alle misure progettuali di cui al presente comma valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.»

3. Dopo il comma 1 dell'art. 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono inseriti i seguenti:

«1.1. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;

b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;

c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;

d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati;

e) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.


1.1.1. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1.1, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.»

4. Al comma 1-bis dell'art. 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1.1»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi del primo periodo del presente comma il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione



di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.».

5. Al comma 1-ter dell'art. 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004 le parole «cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «laddove si abbia la prova che la certificazione di conformità edilizia e di agibilità rilasciata o presentata nelle forme previste dalla legge sia avvenuta a seguito di sopralluogo volto all'accertamento e verifica delle opere realizzate da parte di funzionari incaricati».

6. Al comma 1-quater dell'art. 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004 le parole «Le tolleranze di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «Le tolleranze di cui ai commi 1, 1.1, 1-bis e 1-ter».

7. Dopo il comma 1-quater dell'art. 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono aggiunti i seguenti:

«1-quinquies. Le tolleranze definite dal comma 1.1, relative ad interventi eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, sono soggette al regime previsto all'art. 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.

1-sexies. Per le tolleranze costruttive che interessino immobili ubicati nelle zone classificate sismiche trova applicazione quanto stabilito nel precedente art. 17-quater.

1-septies. Nei casi di dichiarazione delle tolleranze di cui al comma 1-quater, lettera b):

a) per gli immobili ubicati nelle zone classificate sismiche all'epoca di realizzazione delle opere, il tecnico abilitato allega all'attestazione che gli interventi aventi rilevanza strutturale rispettano le prescrizioni di cui alla Sezione I del Capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, l'autorizzazione di cui all'art. 11 della legge regionale 19 del 2008 richiesta presso lo Sportello unico o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'art. 94, commi 2 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie invasive e di esito negativo dei controlli stessi da parte dello stesso Sportello unico;

b) per le opere realizzate in data antecedente alla classificazione sismica del comune, trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 17-quater.

1-octies. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 luglio 2025

DE PASCALE

(*Omissis*).

25R00298

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 6.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2024.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 195 del 25 luglio 2025*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

Art. 1.


Approvazione del rendiconto generale

1. È approvato il rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2024, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2024

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2024 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 16.137.445.586,35 di cui euro 13.937.525.783,06 sono state riscossi e versati ed euro 2.199.919.803,29 sono rimasti da riscuotere.



Art. 3.

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2024

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2024, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 16.143.507.039,54 di cui euro 14.114.708.390,90 sono stati pagati ed euro 2.028.798.648,64 sono rimasti da pagare.

Art. 4.

Residui attivi degli esercizi finanziari 2023 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 2023 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio 2024, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

	euro 4.523.351.364,65
dei quali nell'esercizio 2024 sono stati riscossi e versati	euro 1.582.043.890,83
e sono rimasti da riscuotere	euro 2.941.307.473,82

Art. 5.

Residui passivi degli esercizi finanziari 2023 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi 2023 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

	euro 4.186.808.221,46
dei quali nell'esercizio 2024 sono stati pagati	euro 1.724.272.438,76
e sono rimasti da pagare	euro 2.462.535.782,70

Art. 6.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:


Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2024 (art. 2)	euro 2.199.919.803,29
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2023 e precedenti (art. 4)	euro 2.941.307.473,82
Residui attivi al 31/12/2024	euro 5.141.227.277,11

Art. 7.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2024 (art. 3)	euro 2.028.798.648,64
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2023 e precedenti (art. 5)	euro 2.462.535.782,70
Residui passivi al 31/12/2024	euro 4.491.334.431,34



Art. 8.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024 è determinata come segue:

Fondo di cassa al 31.12.2023		euro 1.695.463.891,46	
	RESIDUI	COMPETENZA	
Riscossioni	euro 1.582.043.890,83	euro 13.937.525.783,06	euro 15.519.569.673,89
Pagamenti	euro 1.724.272.438,76	euro 14.114.708.390,90	euro 15.838.980.829,66
Fondo di cassa al 31.12.2024		euro 1.376.052.735,69	

Art. 9.

Risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio 2024 è accertato nella somma di euro 1.260.864.791,66 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31.12.2024		euro 1.376.052.735,69	
	RESIDUI	COMPETENZA	
Residui attivi	euro 2.941.307.473,82	euro 2.199.919.803,29	euro 5.141.227.277,11
Residui passivi	euro 2.462.535.782,70	euro 2.028.798.648,64	euro 4.491.334.431,34
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		euro 221.700.701,23	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		euro 543.380.088,57	
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024		euro 1.260.864.791,66	

2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2024, considerando le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro 1.065.245.938,04, di cui euro 326.930.597,67 corrisponde a disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.


Art. 10.

Conto economico e stato patrimoniale

1. Il risultato economico dell'esercizio 2024 è stabilito in euro 157.688.185,69, in base alle seguenti risultanze:

CONTO ECONOMICO		2024
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
Totale componenti positivi della gestione (A)		14.017.439.672,55
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
Totale componenti negativi della gestione (B)		13.835.036.574,68
Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione (A-B)		182.403.097,87
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-23.293.331,44
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		-6.621.951,99
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		18.067.726,99
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		170.555.541,43
Imposte (*)		12.867.355,74
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		157.688.185,69
(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.		

2. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2024 è stabilita in euro 7.338.257.869,73, in base alle seguenti risultanze:



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31/12/2024	31/12/2023
A) Crediti verso lo Stato e altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00	0,00
TOTALE Crediti verso Partecipanti (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Totale immobilizzazioni immateriali	74.085.628,05	67.351.446,32
Totale immobilizzazioni materiali	831.602.465,50	763.756.731,23
Totale immobilizzazioni finanziarie	476.873.659,52	466.129.044,93
Totale Immobilizzazioni (B)	1.382.561.753,07	1.297.237.222,48
C) ATTIVO CIRCOLANTE	5.955.696.116,66	5.890.463.872,22
D) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00
Totale dell'attivo (A+B+C+D)	7.338.257.869,73	7.187.701.094,70


3. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2024 è stabilita in euro 7.338.257.869,73, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31/12/2024	31/12/2023
A) Patrimonio netto		
Totale Patrimonio netto (A)	403.997.754,34	228.529.953,41
B) Fondi per rischi ed oneri		
Totale fondi rischi ed oneri (B)	385.173.355,70	321.179.380,64
C) Trattamento di fine rapporto		
Totale T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) Debiti		
Totale debiti (D)	5.567.266.458,46	5.547.700.980,28
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti		
Totale ratei e risconti (E)	981.820.301,23	1.090.290.780,37
Totale del passivo (A+B+C+D+E)	7.338.257.869,73	7.187.701.094,70
Conti d'ordine		
Totale conti d'ordine	8.041.471,95	8.041.471,95

Art. 11.

Rendiconto consolidato

1. È approvato il Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024 consolidato con Assemblea legislativa secondo le risultanze riportate nell'allegato 45.



Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 luglio 2025

DE PASCALE

(*Omissis*)

25R00299

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 febbraio 2025, n. 12/R.

Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 26 febbraio 2025*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare gli articoli 65 e 67;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. (Direttiva Quadro sulle Acque);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua);

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo);

Vista la legge n. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla legge regionale n. 77/2016);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nelle sedute del 22 dicembre 2022, del 26 ottobre 2023 e del 25 luglio 2024;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 1554 del 27 dicembre 2022;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 1287 del 6 novembre 2023 ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 971 del 5 agosto 2024 ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 11 novembre 2024 ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Visto i pareri favorevoli con osservazioni redazionali n. 15 n. 20 e n. 31 espressi dalla Quarta Commissione consiliare «Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture» nella seduta del 10 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale;



Visto il parere della competente struttura di cui articolo 18, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2025, n. 122;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

1. Si rende necessario chiarire che nel caso in cui il corso d'acqua abbia subito negli anni un'alterazione o variazione tale da comportare l'abbandono delle acque dal terreno originario, nel rilascio della concessione demaniale che abbia a riferimento tali terreni - che ai sensi della normativa del codice civile rimangono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico - viene meno l'esigenza di valutare gli aspetti connessi alla pericolosità idraulica;

2. Si rende necessario introdurre l'obbligatorietà della presentazione delle domande di concessione in via telematica allo sportello unico, mediante il sistema informatico della Regione, istituito per la trasmissione delle istanze, di seguito denominato «sistema informatico regionale». Tale modalità diventa l'unica ammissibile, sia per le domande presentate ai sensi del Reg. 60/R/2016 che ai sensi del Reg. 61/R/2016;

3. Si rende inoltre necessario al fine di agevolare per gli utenti i tempi per il rilascio delle concessioni introdurre una modalità semplificata per il rilascio delle domande di concessione ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016, prevedendo per alcune tipologie di usi del demanio idrico la presentazione di una relazione asseverata da un professionista che si esprime sulla compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80);

4. Si rende necessario introdurre la facoltà di definire annualmente con deliberazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 80/2015 l'applicazione di canoni concessori ridotti in relazione a determinate categorie di utilizzi del demanio idrico e delle relative aree o in relazione a particolari categorie di soggetti richiedenti;

5. Si rende necessario esonerare dal pagamento del canone gli enti locali territoriali, Comuni, Province e Città metropolitana di Firenze, per i quali era già previsto l'esonero con riferimento alle attività correlate ai transiti in alveo, sulle sommità arginali e attraversamenti di corsi d'acqua e alle attività didattiche e pulizia dei corsi d'acqua;

6. Si rende necessario omogeneizzare le disposizioni in materia di aggiornamento dei canoni al tasso di inflazione programmata rinviando alla legge regionale n. 80/2015;

7. Si rende necessario introdurre disposizioni per regolamentare la previsione del pagamento di un indennizzo di natura risarcitoria nei casi di utilizzazione abusiva delle aree demaniali o prelievo abusivo di acqua in quanto nelle disposizioni attualmente vigenti tale indennizzo viene disciplinato insieme alle sanzioni;

8. In caso di utilizzazione senza titolo del demanio idrico, è dovuto il pagamento, oltre che della sanzione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 80/2015, di un'indennità di occupazione pari al doppio del canone concessorio non corrisposto, per ciascun anno di occupazione senza titolo fino ad un massimo di dieci annualità;

9. Si dispone che trascorso il termine concesso per il pagamento dell'indennizzo, la Regione procede alla riscossione coattiva ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale n. 57/2017 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla legge regionale n. 77/2016);

10. Si rende necessario omogeneizzare le disposizioni in materia di aggiornamento dei canoni al tasso di inflazione programmata rinviando al parametro definito con la legge regionale n. 80/2015;

11. Si rende necessario in materia di utilizzo di acqua, specificare che oltre alla sanzione è dovuto un importo a titolo di indennizzo risarcitorio per i canoni non corrisposti fino ad un massimo di dieci annualità, recependo la previsione normativa di cui all'art. 17 del R.D. n. 1775 del 1933 ai sensi del quale, oltre al pagamento della sanzione, è in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti;

12. Si rende necessario, in caso di prelievo di acqua non autorizzato, disporre la chiusura del pozzo, ponendo a carico del soggetto privato l'onere della chiusura del pozzo e il ripristino dello stato dei luoghi;

13. di accogliere le osservazioni espresse nel parere favorevole della quarta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

SI APPROVA IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Capo I

MODIFICA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 AGOSTO 2016, N. 60/R (REGOLAMENTO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2015 N. 80 «NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELLA COSTA E DEGLI ABITATI COSTIERI» RECANTE DISCIPLINA DEL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI).

Art. 1.

*Modifica all'art. 8 del d.p.g.r. 60/R/2016.
Concessione per l'utilizzo del demanio idrico*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni) è inserito il seguente:



«1-bis Nei casi di cui agli articoli 942 e 946 del codice civile, la concessione dei terreni abbandonati dalle acque del fiume è acquisita senza l'autorizzazione idraulica, pareri, nulla osta di natura idraulica comunque denominati di cui all'art. 6 comma 1».

Art. 2.

Modifica all'art. 14 del d.p.g.r. 60/R/2016. Domanda di concessione e trattamento dei dati personali

1. Il comma 1 dell'art. 14 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, è trasmessa in via telematica allo sportello unico, mediante il sistema informatico della Regione, istituito per la trasmissione delle istanze di cui al presente regolamento, di seguito denominato «sistema informatico regionale».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 14 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:

«1-bis. Al momento della trasmissione dell'istanza, il sistema informatico regionale rilascia l'attestazione di avvenuta trasmissione.»

Art. 3.

Modifica all'art. 15 del d.p.g.r. 60/R/2016. Oggetto e contenuto della domanda di concessione

1. Il comma 1 dell'art. 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti interessati presentano al settore competente una domanda nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i dati identificativi dell'area o del bene richiesto in concessione, le finalità di utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:

«3-bis. La concessione è rilasciata con riferimento ai seguenti usi:

a) art. 7, comma 1, lettera f) qualora si tratta di concessioni brevi;

b) art. 7, comma 1, lettere h), l), n) ed o);

c) art. 8, comma 1, lettere a), b), e) ed h) è rilasciata con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione asseverata da un professionista che si esprime sulla compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80). Alla presente domanda non si allega la documentazione di cui al comma 3».

Art. 4.

Modifica all'art. 28 del d.p.g.r. 60/R/2016. Canoni di concessione

1. All'art. 28 del d.p.g.r. 60/R/2016, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nel caso di concessione di durata superiore ad un anno il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 80/2015».

Art. 5.

Modifica all'art. 29 del d.p.g.r. 60/R/2016. Canoni ridotti e agevolati

1. Il comma 4 dell'art. 29 del d.p.g.r. 60/R/2016 è abrogato.

2. Dopo il comma 5 dell'art. 29 del d.p.g.r. 60/R/2016 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. La Giunta regionale può definire annualmente con deliberazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 80/2015 l'applicazione di canoni concessori ridotti in relazione a determinate categorie di utilizzi del demanio idrico e delle relative aree o in relazione a particolari categorie di soggetti richiedenti.

5-ter. Al canone ridotto ai sensi del comma 5-bis, non si applica la richiesta di riduzione di cui ai commi 1 e 5.»

Art. 6.

Modifica all'art. 33 del d.p.g.r. 60/R/2016. Soggetti e attività esonerati dal pagamento del canone

1. All'art. 33, comma 1 del d.p.g.r. 60/R/2016 dopo le parole «strumentali,» sono inserite le seguenti: «e gli enti pubblici territoriali».

2. Il comma 2 dell'art. 33 del d.p.g.r. 60/R/2016 è abrogato.

Art. 7.

Modifica alla rubrica del Titolo V del d.p.g.r. 60/R/2016. Indennizzo per l'utilizzazione del demanio idrico senza titolo

1. La rubrica del Titolo V del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente: «Indennizzo per l'utilizzazione del demanio idrico senza titolo».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 40 del d.p.g.r. 60/R/2016. Indennizzo per l'utilizzo del demanio idrico senza titolo

1. L'art. 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 40 (Indennizzo per l'utilizzo del demanio idrico senza titolo)». — 1. Fatte salve le sanzioni penali, gli utilizzatori delle aree di cui al presente regolamento senza titolo concessorio sono tenuti al pagamento, oltre alle sanzioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 80/2015, di un indennizzo pari al doppio del canone per ogni anno di occupazione senza titolo, comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi accertato con provvedimento dal settore territorialmente competente, ovvero fino al rilascio della concessione nei casi di cui al comma 7.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è determinato sulla base dell'importo del canone definito ai sensi dell'art. 35 per ciascuna annualità di utilizzazione senza titolo.

3. L'indennizzo di cui al comma 1 è calcolato retroattivamente fino ad un massimo di dieci annualità.

4. Il pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1:

a) non ha effetti sananti le opere e i manufatti realizzati e non costituisce titolo per il rilascio della concessione, ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi della normativa statale e regionale di riferimento;



b) non comporta la regolarizzazione di opere e occupazioni per i quali non sia verificata la compatibilità idraulica.

5. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 1 (Imposta regionale sulle concessioni statali) della Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione.

6. In caso di mancato rilascio del provvedimento di concessione in quanto incompatibile con il regime idraulico del corso d'acqua, il soggetto occupante libera l'area utilizzata senza titolo e ripristina a proprie spese lo stato dei luoghi.

7. Qualora il soggetto di cui al comma 1, nelle more del procedimento sanzionatorio presenti istanza di rilascio di concessione, può chiedere la sospensione del procedimento del ripristino dello stato dei luoghi. Verificata la compatibilità idraulica, in sede di rilascio del provvedimento di concessione il soggetto di cui al comma 1 può essere autorizzato al mantenimento dello stato dei luoghi in conformità alle prescrizioni indicate nel provvedimento medesimo.

8. Decorso inutilmente il termine per il pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1, la Regione procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 «Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla legge regionale n. 77/2016.»

Capo II

MODIFICA AL REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 AGOSTO 2016, N. 61/R (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 11, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2015, N. 80 «NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELLA COSTA E DEGLI ABITATI COSTIERI» RECANTE DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA E PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO DEI TITOLI CONCESSORI E AUTORIZZATORI PER L'USO DI ACQUA. MODIFICHE AL D.P.G.R. 51/R/2015)

Art. 9.

Modifica all'art. 18 del d.p.g.r. 61/R/2016. Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni

1. Il comma 5, dell'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del Regolamento di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015) è abrogato.

Art. 10.

Modifica all'art. 42 del d.p.g.r. 61/R/2016. Modalità di presentazione della domanda

1. Il comma 1 dell'art. 42 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda per nuova concessione, è predisposta, a pena d'inammissibilità, secondo le specifiche indicate

nell'allegato D, parte III ed è trasmessa in via telematica allo sportello unico, mediante il sistema informatico della Regione, istituito per la trasmissione delle istanze di cui al presente regolamento, di seguito denominato «sistema informatico regionale».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 42 del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente:

«1-bis. Al momento della trasmissione dell'istanza, il sistema informatico regionale rilascia l'attestazione di avvenuta trasmissione.»

Art. 11.

Modifica all'art. 85 del d.p.g.r. 61/R/2016. Sanzioni

1. La rubrica dell'art. 85 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituita dalla seguente: «Sanzioni e indennizzo per derivazioni in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio»

2. Il comma 1 dell'art. 85 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio o in misura superiore a quanto stabilito nel titolo rilasciato, si applica la sanzione di cui all'art. 17 del r.d. 1775/1933. Ai sensi del medesimo articolo è altresì dovuto il pagamento di un indennizzo pari alla somma dei canoni non corrisposti per ciascuna annualità di derivazione, comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi accertato con provvedimento dal settore territorialmente competente, ovvero fino al rilascio della concessione.»

3. Dopo il comma 1 dell'art. 85 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. In caso di derivazioni di acque sotterranee mediante pozzo, in ipotesi di estinzione della concessione e successiva inoperatività del pozzo, il concessionario provvede alla chiusura dell'opera e al ripristino dei luoghi.

1-ter. Decorso inutilmente il termine per il pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1, la Regione procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 «Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla legge regionale n. 77/2016.»

1-quater. L'indennizzo di cui al comma 1 è calcolato retroattivamente fino ad un massimo di dieci annualità.»


Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 18 febbraio 2025

GIANI

25R00067



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 febbraio 2025, n. 13/R.

Disposizioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, sistema regionale delle competenze, accreditamento degli organismi formativi e sistema regionale per l'impiego. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 14 del 26 febbraio 2025)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'art. 32;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 28 novembre 2024;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 9 dicembre 2024;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 21 gennaio 2025;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 18, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2025, n. 137;

Considerato quanto segue:

1. in materia di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, è opportuno recepire le istanze provenienti dai soggetti istituzionali competenti in merito alle indicazioni dell'ordine di priorità delle proposte contenute nei piani che vengono trasmessi alla regione;

2. in materia di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, in coerenza con le modifiche introdotte con la legge regionale 3 luglio 2024, n. 26 che disciplina i poteri sostitutivi della regione nei confronti delle province e della città metropolitana, si prevede che la Giunta regionale stabilisca le misure da adottare in caso di mancato adeguamento agli indirizzi approvati dalla stessa da parte dei soggetti di cui al punto 1;

3. in materia di sistema regionale delle competenze, si introducono degli adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 26/2024, in particolare riguardo ai soggetti competenti ad erogare i servizi di individuazione e validazione delle competenze, e si prevede la possibilità di nominare un'unica commissione regionale di esame in esito a distinti percorsi di individuazione e validazione delle competenze, al fine di ridurre i costi a carico dell'amministrazione regionale;

4. in materia di sistema regionale per l'impiego si procede a una complessiva revisione delle disposizioni contenute nel Titolo IX, Capi II, III e IV, nel rispetto del riparto di competenze definite dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014), operando ove necessario rinvii alla normativa nazionale. Le modifiche tengono altresì conto del trasferimento ad ARTI delle competenze in materia di lavoro e della necessità di adeguamento ai contenuti dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018 (Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro) e 10 aprile 2018 (Requisiti delle agenzie per il lavoro, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 276 del 2003);

5. è opportuno accogliere i suggerimenti espressi nel parere della seconda commissione consiliare e adeguare conseguentemente il testo;

Si approva
il presente regolamento:

Art. 1.

Sistema informativo regionale integrato dell'istruzione, formazione e lavoro. Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 2 dell'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro») le parole: «del libretto formativo del cittadino, di cui all'art. 66-*quater*,» sono sostituite dalle seguenti: «del fascicolo elettronico del lavoratore, di cui all'art. 66-*bis*,».

Art. 2.

Istituzioni scolastiche. Modifiche all'art. 37 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nella rubrica dell'art. 37 del d.p.g.r. 47/R/2003 la parola: «Istruzioni» è sostituita dalla seguente: «Istituzioni».

Art. 3.

Comuni. Modifiche all'art. 38 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 3 dell'art. 38 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«3. Il piano di cui al comma 2 esplicita gli esiti della concertazione svolta e motiva le eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome.».



2. Dopo il comma 3 dell'art. 38 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:

«3-bis. Il piano di cui al comma 2 può indicare l'ordine di priorità delle proposte.»

Art. 4.

Province e città metropolitana. Modifiche all'art. 39 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 3 dell'art. 39 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«3. I piani di cui al comma 1 esplicitano gli esiti della concertazione svolta e motivano eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 39 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:

«3-bis. I piani di cui al comma 1 possono indicare l'ordine di priorità delle proposte.»

Art. 5.

Regione. Modifiche all'art. 39-bis del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 4 dell'art. 39-bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di mancato adeguamento da parte degli enti interessati si applicano le disposizioni previste negli indirizzi di cui al comma 1, che possono prevedere anche una riduzione dei contributi in materia di educazione e istruzione.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 39-bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale utilizza unicamente i dati ufficiali certificati dall'ufficio scolastico regionale.»

Art. 6.

Compiti dei servizi per l'impiego. Modifiche all'art. 51.2 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 51.2 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «c) alla individuazione e validazione delle competenze.»

Art. 7.

Individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Modifiche all'art. 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 2 dell'art. 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«2. I procedimenti di individuazione e validazione indicati al comma 1 sono realizzati dai soggetti di cui all'art. 14-ter, comma 1 della legge regionale n. 32/2002.»

2. Al comma 3 dell'art. 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: «di cui agli articoli da 66 a 66-duodecies» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al Titolo VIII, Capo I».

3. Il comma 4 dell'art. 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione degli esiti dei procedimenti di cui al presente articolo nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'art. 66-bis.»

Art. 8.

Fascicolo elettronico del lavoratore. Sostituzione dell'art. 66-bis del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 66-bis del del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 66-bis (Fascicolo elettronico del lavoratore). — 1. Il fascicolo elettronico del lavoratore, di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), è lo strumento che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti da un soggetto.

2. Il fascicolo elettronico del lavoratore è alimentato dalle informazioni presenti sul sistema informativo regionale, di cui all'art. 3, che per i dati relativi alla formazione e al lavoro è interconnesso con il sistema informativo unico nazionale delle politiche attive.»

Art. 9.

Individuazione e validazione delle competenze. Modifiche all'art. 66-sexies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'art. 66-sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: «dal centro per l'impiego competente» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui all'art. 14-ter, comma 1 della legge regionale n. 32/2002.»

2. L'alea del comma 3 dell'art. 66-sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «I soggetti di cui all'art. 14-ter, comma 1 della legge regionale n. 32/2002, per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, nominano il responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze e si avvalgono del supporto delle seguenti figure professionali:»

Art. 10.

Esiti del procedimento di individuazione e validazione delle competenze. Modifiche all'articolo 66-septies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 66-septies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: «libretto formativo» sono sostituite dalle seguenti: «fascicolo elettronico del lavoratore».

Art. 11.

Commissione d'esame per la certificazione delle competenze. Modifiche all'art. 66-decies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo il comma 3 dell'art. 66-decies del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:

«3-bis. Per la certificazione che fa seguito ai servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui all'art. 66-sexies, la Giunta regionale definisce i casi in cui gli esami per il rilascio della qualifica e quelli per il rilascio della certificazione delle competenze possono essere effettuati davanti ad un'unica commissione. La Giunta determina,



altresi, la composizione della commissione d'esame ai sensi del comma 2 o del comma 3, tenendo conto dell'omogeneità e attinenza delle competenze da certificare.».

2. Nell'alinea del comma 9 dell'art. 66-*decies* del d.p.g.r. 47/R/2003 sono soppresse le seguenti parole: «questi ultimi limitatamente al ruolo di presidente di cui al comma 4».

Art. 12.

Riconoscimento di equipollenza. Sostituzione della rubrica della sezione III del Capo I del Titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003

1. La rubrica della sezione III del Capo I del Titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «Riconoscimento di equipollenza».

Art. 13.

Riconoscimento di equipollenza. Sostituzione dell'art. 66-duodecies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 66-*duodecies* del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 66-*duodecies* (Riconoscimento di equipollenza).

— 1. Con il riconoscimento dell'equipollenza la regione dichiara l'equivalenza tra la qualificazione in possesso di un individuo rilasciata da altre regioni o province autonome nell'ambito del sistema della formazione professionale e le qualificazioni di propria titolarità che fanno riferimento:

a) al repertorio regionale delle figure professionali;

b) al repertorio regionale della formazione regolamentata, nel caso in cui la disciplina sia contenuta esclusivamente in norme regionali, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. L'equipollenza non riguarda i titoli del sistema della formazione professionale rilasciati da altre regioni o province autonome che fanno riferimento a percorsi formativi disciplinati da norme nazionali, o accordi in conferenza stato regioni o in conferenza delle regioni in quanto tali titoli hanno validità sull'intero territorio nazionale.

3. L'equipollenza di cui al comma 1, lettera a) si applica anche nel caso in cui il soggetto interessato richieda il riconoscimento dell'equipollenza di titoli relativi a figure professionali non più presenti nel repertorio regionale, rilasciati dalla regione o dalle province.

4. L'equipollenza è riconosciuta con atto del dirigente della struttura regionale competente su richiesta del soggetto interessato, previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici agli *standard* previsti dal repertorio stesso.

5. Se il titolo di cui si chiede l'equipollenza deve essere utilizzato in un procedimento di cui è responsabile un soggetto pubblico diverso dalla regione, compete al suddetto soggetto la verifica della veridicità dello stesso presso l'amministrazione che lo ha rilasciato.

6. In difetto di riconoscimento dell'equipollenza, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni costituiscono crediti formativi in ingresso, secondo le modalità e le procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 14.

Soggetti non tenuti all'accreditamento. Modifiche all'art. 69 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 69 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente:

«b-bis) l'ARTI, per i percorsi formativi a supporto dell'inserimento e reinserimento lavorativo degli utenti presi in carico dai centri per l'impiego;».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 69 del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per l'erogazione dei percorsi di cui al comma 1, lettera f) gli ITS Academy sono accreditati secondo quanto previsto dalla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istruzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore) e dalle relative disposizioni attuative. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli eventuali criteri aggiuntivi e le procedure per l'accreditamento.».

Art. 15.

Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento. Modifiche all'art. 71-quater del d.p.g.r. 47/R/2003

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«a) che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo, sottoposizione ad altre procedure concorsuali o procedimento in corso per l'accesso ad una di tali procedure;».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 71-quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogata.

3. Alla lettera d *ter*) del comma 1 dell'art. 71-quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è soppressa la seguente parola: «b)».

4. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 71-quater del d.p.g.r. 47/R/2003 sono soppresse le seguenti parole: «e delle altre figure di presidio».

5. La lettera a) del comma 2 dell'art. 71-quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «a) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per i reati contro la pubblica amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capi I e II del codice penale, e per i reati di cui agli articoli 635-*ter*, 635-*quinquies*, 640, 640-*bis* e 646 dello stesso codice;».

Art. 16.


Revoca dell'accreditamento. Modifiche all'art. 75 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Le lettere b) e g) del comma 1 dell'art. 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono abrogate.

2. La lettera n) del comma 1 dell'art. 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«n) nel caso di stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo, sottoposizione ad altre procedure concorsuali o procedimento in corso per l'accesso ad una di tali procedure;».

3. Al comma 4 dell'art. 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 è soppressa la seguente parola: «b)».



Art. 17.

Sospensione dell'accreditamento. Modifiche all'art. 76 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo la lettera *c*) del comma 3 dell'art. 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente:

«*c-bis*) che l'organismo sia in stato di difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.».

Art. 18.

Contenuti della convenzione, del progetto formativo, del dossier individuale e della relazione finale. Modifiche all'art. 86-octies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 5 dell'art. 86-octies del d.p.g.r. 47/R/2003 è soppresso il seguente periodo: «Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70 per cento della durata prevista dal progetto formativo.».

Art. 19.

Registrazione del tirocinio nel fascicolo elettronico del lavoratore. Modifiche all'art. 86-undecies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nella rubrica dell'art. 86-undecies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: «libretto formativo del cittadino» sono sostituite dalle seguenti: «fascicolo elettronico del lavoratore».

2. Al comma 1 dell'art. 86-undecies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: «libretto formativo del cittadino» sono sostituite dalle seguenti: «fascicolo elettronico del lavoratore».

Art. 20.

Sistema regionale per l'impiego. Sostituzione dell'art. 117 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 117 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 117 (*Sistema regionale per l'impiego*). — 1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture territoriali organizzate ai sensi del Titolo II, Capo II della legge regionale n. 32/2002.

2. La rete delle strutture territoriali di cui al comma 1 è gestita dall'ARTI ed è costituita da:

- a) centri per l'impiego;
- b) servizi territoriali.

3. Le strutture territoriali di cui al comma 2, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dalla normativa nazionale in materia di servizi per il lavoro e politiche attive e degli *standard* minimi definiti dalle carte dei servizi di cui all'art. 121, svolgono, nell'ambito del territorio di propria competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad esse assegnate dall'ARTI.

4. L'ARTI promuove e favorisce l'interazione tra i diversi soggetti operanti nell'ambito territoriale, ed il loro collegamento alla rete telematica del sistema regionale per l'impiego e al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro secondo gli *standard* tecnici regionali, nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli definiti dalla normativa vigente.».

Art. 21.

Qualità e omogeneità delle prestazioni. Sostituzione dell'art. 120 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 120 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 120 (*Qualità e omogeneità delle prestazioni*). — 1. Nell'erogazione dei servizi per l'impiego è garantita la qualità e l'omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale attraverso le carte dei servizi di cui all'art. 121.

2. Le strutture territoriali di cui all'art. 117, comma 2, sono contrassegnate da un logo unico e sono ubicate in modo da favorire il loro raggiungimento da parte dell'utenza.

3. Il personale dei servizi per l'impiego ha competenze specifiche individuate per ciascuna area di attività di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 150/2015.».

Art. 22.

Carta dei servizi dei centri per l'impiego e del collocamento mirato. Sostituzione dell'art. 121 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 121 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 121 (*Carta dei servizi dei centri per l'impiego e del collocamento mirato*). — 1. La Giunta regionale approva con proprio atto la carta dei servizi dei centri per l'impiego e la carta dei servizi del collocamento mirato, con le quali si definiscono i servizi e i relativi *standard* minimi di funzionamento ed in particolare:

a) l'articolazione in attività delle tipologie di servizi di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 150/2015;

b) con riferimento a ciascun servizio:

- 1) le finalità specifiche;
- 2) le modalità di erogazione;
- 3) i destinatari e i soggetti interessati;
- 4) i termini per l'erogazione;
- 5) la durata;
- 6) le indicazioni relative a chi rivolgersi per l'erogazione;


c) gli indicatori per la misurazione della efficienza ed efficacia delle prestazioni erogate.».

Art. 23.

Autorizzazione delle agenzie per il lavoro. Articolazione e tenuta dell'albo. Modifiche all'articolo 122 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. La rubrica dell'art. 122 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione delle agenzie per il lavoro. Articolazione e tenuta dell'albo».

2. Al comma 1 dell'art. 122 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: «L'albo di cui all'art. 20-bis della legge regionale n. 32/2002» sono sostituite dalle seguenti: «Le agenzie per il lavoro, per svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, devono essere autorizzate dall'ARTI e iscritte nell'albo di cui all'art. 20-bis della legge regionale n. 32/2002, che».



3. Al comma 2 dell'art. 122 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: «La Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'ARTI».

Art. 24.

Soggetti autorizzati. Modifiche all'art. 123 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. La rubrica dell'art. 123 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «Soggetti autorizzati».

2. Il comma 1 dell'art. 123 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1. L'ARTI autorizza, secondo le procedure definite dagli articoli da 126 a 128, i soggetti privati e pubblici di cui ai commi 2 e 3 allo svolgimento delle seguenti attività, esclusivamente sul territorio della regione:

- a) intermediazione;
- b) ricerca e selezione del personale;
- c) supporto alla ricollocazione professionale.»

3. L'alinea del comma 2 dell'art. 123 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «I soggetti privati che possono richiedere l'autorizzazione sono i seguenti:».

4. L'alinea del comma 3 dell'art. 123 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «I soggetti pubblici che possono richiedere l'autorizzazione sono i seguenti, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro:».

Art. 25.

Regime particolare di autorizzazione. Modifiche all'art. 124 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 4 dell'art. 124 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 150/2015, attraverso il nodo regionale.»

Art. 26.

Requisiti per l'autorizzazione. Modifiche all'art. 125 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nella rubrica dell'art. 125 del d.p.g.r. 47/R/2003 è soppressa la seguente parola: «regionale».

2. Ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 125 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono sopresse le seguenti parole: «dall'art. 4 e».

Art. 27.

Procedura per l'iscrizione all'albo. Sostituzione dell'art. 126 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 126 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 126 (*Procedura per l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo*). — 1. I soggetti pubblici e privati che intendono richiedere l'autorizzazione e iscriversi all'albo delle agenzie presentano la domanda all'ARTI.

2. L'autorizzazione e l'iscrizione sono subordinate alla verifica della sussistenza dei requisiti indicati all'art. 125,

nonché alla dichiarazione del rappresentante legale dell'agenzia di provvedere all'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 150/2015, attraverso il nodo regionale.

3. Le modalità e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione e l'iscrizione all'albo sono definite dall'ARTI.

4. L'ARTI autorizza l'iscrizione all'albo, che è ordinato secondo una progressione alfabetica.

5. L'iscrizione dell'agenzia nella sub-sezione III dell'albo regionale comporta automaticamente l'iscrizione nelle sub-sezioni IV e V.»

Art. 28.

Autorizzazione a tempo indeterminato. Modifiche all'art. 128 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'art. 128 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: «il dirigente della competente struttura regionale» sono sostituite dalle seguenti: «l'ARTI».

2. Il comma 2 dell'art. 128 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'art. 128 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: «dal dirigente della competente struttura regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ARTI».

Art. 29.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Modifiche all'art. 129 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Ai commi 1 e 2 dell'art. 129 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: «Il dirigente della competente struttura regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'ARTI».

2. Al comma 3 dell'art. 129 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: «il dirigente della competente struttura regionale» sono sostituite dalle seguenti: «l'ARTI».

Art. 30.

Requisiti professionali. Sostituzione dell'art. 130 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 130 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 130 (*Requisiti professionali*). — 1. Le agenzie di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale devono avere, nelle sedi principali e periferiche, personale qualificato nel numero e con le competenze e l'esperienza professionale stabilite dalla normativa nazionale in materia di autorizzazione delle agenzie per il lavoro.

2. Il possesso di una qualifica professionale conseguita nell'ambito di un sistema regionale della formazione professionale con riferimento a competenze inerenti ai servizi al lavoro riduce di un anno la durata dell'esperienza professionale richiesta al comma 1.

3. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.»



Art. 31.

Locali. Sostituzione dell'art. 131 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 131 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
«Art. 131 (*Locali*). — 1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici, che hanno le caratteristiche e i requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di autorizzazione delle agenzie per il lavoro.»

Art. 32.

Pubblicità e trasparenza. Modifiche all'art. 132 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 2 dell'art. 132 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «alla regione» sono sostituite dalle seguenti: «all'ARTI».

Art. 33.

Comunicazioni. Modifiche all'art. 133 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'art. 133 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «Il dirigente della competente struttura regionale comunica tempestivamente» sono sostituite dalle seguenti: «L'ARTI comunica».

2. Al comma 2 dell'art. 133 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «Il dirigente della competente struttura regionale comunica» sono sostituite dalle seguenti: «L'ARTI comunica, tramite il nodo regionale del sistema informativo unico nazionale.»

3. Al comma 3 dell'art. 133 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «alla regione» sono sostituite dalle seguenti: «all'ARTI» e le parole «dalla regione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ARTI».

Art. 34.

Accreditamento per lo svolgimento dei servizi al lavoro. Sostituzione dell'art. 135 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 135 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
«Art. 135 (*Accreditamento per lo svolgimento dei servizi al lavoro*). — 1. L'accREDITAMENTO è la procedura mediante la quale è riconosciuta l'idoneità ad essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 20-ter della legge regionale n. 32/2002, che consente l'erogazione dei servizi al lavoro anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro, con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro.

2. I soggetti accreditati erogano i servizi per il lavoro, individuati dalla normativa nazionale in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, che non sono riservati ai centri per l'impiego.»

Art. 35.

Forme di affidamento dei servizi al lavoro. Modifiche all'art. 136 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'art. 136 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: «La regione e le province possono affidare a soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, di cui all'art. 135,» sono sostituite dalle seguenti: «Lo svolgimento dei servizi

al lavoro di cui all'art. 135, comma 2, può essere affidato a soggetti accreditati» e dopo le parole: «di una convenzione» sono inserite le seguenti: «o un contratto».

2. Il comma 2 dell'art. 136 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«2. La convenzione o il contratto di cui al comma 1 disciplinano i reciproci impegni delle parti, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento dei servizi e del monitoraggio sugli stessi.»

3. Al comma 3 dell'art. 136 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «all'elenco nel momento» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco alla data» e dopo le parole: «della convenzione» sono aggiunte le seguenti: «o del contratto».

4. Al comma 4 dell'art. 136 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole: «della convenzione» sono aggiunte le seguenti: «o del contratto».

Art. 36.

Articolazione e tenuta dell'elenco e ambito di svolgimento delle attività. Sostituzione dell'art. 137 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 137 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
«Art. 137 (*Articolazione e tenuta dell'elenco e ambito di svolgimento delle attività*). — 1. L'elenco regionale è articolato in sezione regionale e sezioni provinciali.

2. I soggetti accreditati che svolgono attività in più di una provincia sono iscritti nella sezione regionale e possono operare su tutto il territorio della regione.

3. I soggetti accreditati che svolgono attività in una sola provincia sono iscritti nella sezione provinciale corrispondente e possono operare esclusivamente nel territorio provinciale in cui si trova la sede operativa avente i requisiti strutturali di cui all'art. 138 e su tutto il territorio regionale limitatamente alla promozione dei tirocini.

4. L'ARTI provvede alla tenuta dell'elenco e al rilascio del certificato di iscrizione allo stesso, nonché all'iscrizione dei soggetti accreditati nell'albo nazionale.»

Art. 37.


Requisiti di ammissibilità di carattere generale, giuridico-finanziario e strutturali per l'iscrizione dei soggetti privati. Sostituzione dell'art. 138 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 138 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 138 (*Requisiti di ammissibilità di carattere generale, giuridico-finanziario e strutturali per l'iscrizione dei soggetti privati*). — 1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti privati costituiti in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta che, alla data di presentazione della domanda, abbiano almeno una unità operativa situata nel territorio della regione e siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di carattere generale, giuridico-finanziario e strutturali previsti dalla normativa nazionale in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) indicazione nell'oggetto sociale dello svolgimento dei servizi al lavoro;



b) disponibilità di adeguate competenze professionali, secondo quanto previsto dall'art. 141.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono provvedere all'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 150/2015, attraverso il nodo regionale.».

Art. 38.

Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici. Modifiche all'art. 139 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 139 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole: «i soggetti pubblici che,» sono inserite le seguenti: «, alla data di presentazione della domanda,».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 139 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: «dall'art. 140» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa nazionale in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro».

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 139 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole: «del lavoro» sono inserite le seguenti: «e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 150/2015,».

Art. 39.

Requisiti professionali. Sostituzione dell'art. 141 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 141 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 141 (*Requisiti professionali*). — 1. Il personale deve avere un'esperienza professionale non inferiore a due anni acquisita alternativamente nei servizi al lavoro di cui all'art. 135, comma 2, nella formazione professionale, nella ricerca e selezione del personale, nell'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, nella ricollocazione professionale o nel campo delle relazioni sindacali.

2. Il possesso di una qualifica professionale conseguita nell'ambito di un sistema regionale della formazione professionale con riferimento a competenze inerenti ai servizi al lavoro equivale al requisito dell'esperienza professionale richiesta al comma 1.».

Art. 40.

Procedura per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro. Sostituzione dell'art. 142 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 142 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 142 (*Procedura per l'accreditamento e l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro*). — 1. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro presentano la domanda all'ARTI.

2. La domanda contiene l'indicazione dei servizi al lavoro per i quali viene chiesto l'accreditamento, l'ambito territoriale di cui all'art. 137 e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. Le modalità e le procedure per il rilascio dell'accreditamento e l'iscrizione nell'elenco sono definite dall'ARTI.

4. L'ARTI, verificato il possesso dei requisiti, accredita il soggetto richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e lo iscrive nell'elenco.

5. L'ARTI comunica agli interessati il rilascio dell'accreditamento e l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento di diniego.».

Art. 41.

Procedura semplificata di presentazione delle istanze a favore dei soggetti già accreditati presso altra regione. Inserimento dell'art. 144-bis nel d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo l'art. 144 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:

«Art. 144-bis (*Procedura semplificata di presentazione delle istanze a favore dei soggetti già accreditati presso altra regione*). — 1. I soggetti già accreditati presso un'altra regione che presentano richiesta di accreditamento devono avere almeno una sede operativa in Toscana e dimostrare esclusivamente il possesso dei requisiti indicati agli articoli 138, 139 e 141, ove ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa nazionale.

2. Il termine di conclusione del procedimento di accreditamento di cui al comma 1 è di quarantacinque giorni.

3. L'ARTI comunica agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento di diniego.».

Art. 42.

Raccordo con il sistema di accreditamento degli organismi di formazione e orientamento. Inserimento dell'art. 144-ter nel d.p.g.r. 47/R/2003


1. Dopo l'art. 144-bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:

«Art. 144-ter (*Raccordo con il sistema di accreditamento degli organismi di formazione e orientamento*). — 1. Gli organismi formativi accreditati ai sensi del Titolo VIII, Capo II possono presentare domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro qualora siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 138, 139 e 141.

2. Nei casi indicati al comma 1 gli organismi formativi presentano un'autodichiarazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti già dimostrati ai fini dell'accreditamento alla formazione e gli estremi del relativo provvedimento di accreditamento. Gli organismi formativi presentano altresì la documentazione relativa al possesso degli ulteriori requisiti richiesti per l'accreditamento ai servizi per il lavoro.

3. Il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 1 è di quarantacinque giorni.

4. L'ARTI comunica agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento di diniego.».



Art. 43.

*Durata e mantenimento dell'accreditamento.
Sostituzione dell'art. 145 del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. L'art. 145 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 145 (*Durata, mantenimento e rinnovo dell'accreditamento*). — 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 146, il soggetto accreditato mantiene l'accreditamento e resta iscritto nell'elenco per tre anni dalla data di iscrizione e l'iscrizione può essere rinnovata per periodi di pari durata.

2. Ai fini del rinnovo di cui al comma 1, il soggetto accreditato conferma all'ARTI, prima della scadenza, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 138, 139 e 141.

3. Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare all'ARTI eventuali variazioni dei requisiti o degli elementi dichiarati in fase di accreditamento.

4. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento l'ARTI predispone un sistema di monitoraggio e valutazione dell'attività svolta dai soggetti accreditati con indicatori specifici sulle performance e sulla qualità dei servizi.»

Art. 44.

*Sospensione e revoca dell'accreditamento.
Sostituzione dell'art. 146 del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. L'art. 146 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 146 (*Sospensione e revoca dell'accreditamento*). — 1. L'ARTI verifica in qualsiasi momento il mantenimento del possesso dei requisiti per l'accreditamento di cui agli articoli 138, 139 e 141 e, a tal fine, dispone adeguati controlli, anche *in loco*.

2. In caso di accertamento di eventuali difformità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento o in caso di mancata comunicazione ai sensi dell'art. 145, comma 3, l'ARTI applica le disposizioni normative nazionali che disciplinano i procedimenti finalizzati alla sospensione e revoca dell'accreditamento dei servizi per il lavoro e le relative conseguenze.»

Art. 45.

*Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro e al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
Modifiche all'art. 151 del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Nella rubrica dell'art. 151 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono aggiunte le seguenti parole: «e al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro».

2. Al comma 1 dell'art. 1 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole «del decreto legislativo n. 276/2003» sono inserite le seguenti: «e al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 150/2015,».

Art. 46.

*Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.
Sostituzione dell'art. 153 del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. L'art. 153 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 153 (*Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati*). — 1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione

di lavoro che intendono inserire o reinserire nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 276/2003, operano nel rispetto degli articoli 154 e 155.».

Art. 47.

*Procedura per il raccordo pubblico e privato.
Sostituzione dell'art. 154 del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. L'art. 154 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 154 (*Procedura per il raccordo pubblico e privato*). — 1. Le agenzie del lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro sottoscrivono una convenzione con l'ARTI ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis del decreto legislativo n. 276/2003, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.

2. Le tipologie di lavoratori svantaggiati da inserire sono individuate dall'ARTI, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, valutando le condizioni di svantaggio e le esigenze del mercato del lavoro.».

Art. 48.

Convenzione e piano individuale di inserimento o reinserimento del lavoratore svantaggiato. Modifiche all'art. 155 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 155 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «Le convenzioni di cui all'art. 154, comma 1 prevedono:».

2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 155 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«a) la durata e il trattamento retributivo del contratto di somministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 276/2003;».

3. La lettera b) del comma 1 dell'art. 155 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogata.

4. Il numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 155 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1) laurea in scienze della formazione primaria o altra laurea idonea;».


5. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 155 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo diversa previsione negli indirizzi di cui all'art. 154».

Art. 49.

Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili. Sostituzione dell'art. 159 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 159 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 159 (*Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili*). — 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svan-



taggiati e dei lavoratori disabili, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003, l'ARTI stipula una convenzione quadro con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali di cui all'art. 3, comma 4, lettera b) della legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana), sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.

2. La convenzione quadro di cui al comma 1 stabilisce gli obiettivi, le finalità, le modalità, la durata e le condizioni per la stipula delle convenzioni trilaterali disciplinate dagli articoli 160 e 161. La convenzione definisce, altresì, le condizioni e gli effetti del conferimento di commesse di lavoro da parte di imprese singole o associate alle cooperative sociali, ai loro consorzi o alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché la percentuale massima di copertura della quota d'obbligo per il datore di lavoro conferente.

3. Le tipologie di lavoratori svantaggiati o di lavoratori disabili da inserire nelle cooperative sociali o nelle imprese sociali sono individuate dall'ARTI, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale e sentita la Commissione regionale permanente tripartita, valutando prioritariamente la natura e la gravità della disabilità o delle condizioni di svantaggio che rendono più difficoltoso l'inserimento nel lavoro.

4. I competenti servizi per l'impiego curano l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati o dei disabili, individuati ai sensi del comma 3, sulla base di un progetto personalizzato di inserimento concordato e sottoscritto con la cooperativa o l'impresa sociale e con il lavoratore.

5. L'ARTI provvede, con cadenza annuale, al monitoraggio delle convenzioni e degli inserimenti lavorativi effettuati in attuazione degli articoli 160 e 161 e predisponde un'apposita relazione, che viene trasmessa al competente settore della Giunta regionale.».

Art. 50.

Convenzioni trilaterali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Requisiti soggettivi. Sostituzione dell'art. 160 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 160 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 160 (*Convenzioni trilaterali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Requisiti soggettivi*). — 1. Il datore di lavoro che intende conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative sociali o ad un'impresa sociale di cui al decreto legislativo n. 112/2017 per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, stipula una convenzione trilaterale con la cooperativa sociale, il consorzio o l'impresa sociale e con l'ufficio competente, individuato all'interno delle strutture territoriali del sistema regionale dell'impiego.

2. Le cooperative sociali, i loro consorzi e le imprese sociali, per sottoscrivere le convenzioni trilaterali, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritti nelle sezioni B o C dell'albo regionale delle cooperative sociali, di cui all'art. 3, comma 4 della legge regionale n. 58/2018, oppure essere imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112/2017;

b) avere almeno una unità locale situata nel territorio di riferimento dell'ufficio competente di cui al comma 1;

c) non avere in corso procedure concorsuali;

d) aver già assolto gli impegni di impiego di persone svantaggiate o disabili derivanti da precedenti commesse;

e) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro della cooperazione sociale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

f) rispettare le norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro ed essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali;

g) avere ottemperato agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.

3. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative, consorzi o imprese sociali riguardi lavoratori disabili, l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 14, comma 3 del decreto legislativo n. 276/2003 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili al fine della copertura della restante quota d'obbligo a carico del datore di lavoro conferente le commesse, determinata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 68/1999.».

Art. 51.

Convenzioni trilaterali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Requisiti oggettivi. Sostituzione dell'art. 161 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 161 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 161 (*Convenzioni trilaterali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Requisiti oggettivi*). — 1. La convenzione trilaterale di cui all'art. 160, comma 1 deve indicare:

a) le modalità di adesione da parte del datore di lavoro conferente;

b) i lavoratori svantaggiati o disabili da inserire al lavoro nella cooperativa, nel consorzio o nell'impresa sociale, fermo restando quanto disposto dall'art. 159, comma 3;

c) la durata della commessa, che non può essere inferiore a dodici mesi;

d) le modalità per la presentazione dell'attestazione dell'effettivo conferimento e del valore complessivo della commessa mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal datore di lavoro conferente e dalla cooperativa, dal consorzio o dall'impresa sociale;

e) gli adempimenti cui sono tenuti le cooperative, i loro consorzi e le imprese sociali al fine di verificare il rapporto tra le singole commesse e i rapporti di lavoro instaurati;

f) per i lavoratori disabili, la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario della commessa, ai fini della copertura della quota di riserva;



g) la percentuale massima di copertura della quota d'obbligo per il datore di lavoro conferente, stabilito dalla convenzione quadro;

h) la riduzione della quota d'obbligo per il datore di lavoro conferente corrispondente al periodo di durata della commessa;

i) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro dei soggetti svantaggiati o disabili.

2. Il valore unitario della commessa di cui al comma 1, lettera f) al netto dell'IVA deve rispettare un coefficiente di calcolo che tenga conto del costo di produzione annuo, al netto del costo del lavoro del soggetto o dei soggetti con disabilità, del numero dei lavoratori assunti nella cooperativa o impresa sociale in attuazione della convenzione e del costo annuo lordo del lavoratore con disabilità, da maggiorare di una percentuale di almeno il 20 per cento a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento, calcolato sulla base del trattamento retributivo, comprensivo degli oneri sociali, previdenziali, assicurativi, previsto dal CCNL firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale per la categoria di inquadramento attribuibile in relazione alle mansioni oggetto della commessa.»

Art. 52.

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti di autorizzazione di cui al Titolo IX, Capo III, Sezione I del d.p.g.r. 47/R/2003, in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono conclusi sulla base delle disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003 vigenti in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I procedimenti di accreditamento di cui al Titolo IX, Capo III, Sezione II del d.p.g.r. 47/R/2003, in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono conclusi sulla base delle disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003 vigenti in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati in esito ai procedimenti di cui al presente comma ha durata di tre anni.

Art. 53.

Abrogazioni

1. Gli articoli 118,119,140,143,144,156,157 e 158 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono abrogati.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 18 febbraio 2025

GIANI

(*Omissis*).

25R00068

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2024, n. 18.

Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 96 del 28 novembre 2024 - Supplemento n. 2)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3, 4, 35, 45 e 46 della Costituzione e dell'art. 7, comma 2, lettera o), dello Statuto, riconosce:

a) la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e ne favorisce e promuove lo sviluppo;

b) la cooperazione sociale quale strumento privilegiato per l'attuazione delle politiche attive del lavoro, finalizzate alla promozione dell'occupazione che coniughi sviluppo, solidarietà e coesione sociale.


2. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, anche mediante l'integrazione delle politiche sociali, sanitarie, di istruzione, formazione, lavoro e abitative, nonché attraverso la creazione di reti territoriali per l'ottimizzazione delle risorse, l'efficienza dei servizi, la qualità e l'efficacia delle prestazioni, provvede a:

a) disciplinare i rapporti fra le attività delle cooperative sociali e le attività dei servizi pubblici aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario, educativo e sanitario nonché le attività di formazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo delle persone di cui all'art. 3 e nell'ottica di favorire il miglioramento continuo della qualità dei servizi e del lavoro;

b) determinare le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla programmazione, progettazione, gestione, realizzazione ed erogazione degli interventi nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, ai sensi della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), della legge 8 novembre 2000, n. 238 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche;

c) definire indirizzi e criteri operativi per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali;

d) disciplinare l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'Albo regionale delle cooperative sociali;



e) disciplinare il funzionamento della Consulta regionale per la cooperazione sociale.

Art. 2.

Cooperative sociali

1. Le cooperative sociali operano ai sensi della legge n. 381/1991 quali organismi senza fini di lucro, con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone attraverso:

a) la gestione dei servizi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 381/1991, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche e in particolare di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari nonché di formazione professionale e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo;

b) la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone di cui all'art. 3, comma 1, nei settori industriali, commerciali, di servizi, agricoli e artigianali.

2. Gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 381/1991, la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, a condizione che il loro numero non superi la metà del numero complessivo dei soci e che le prestazioni dei soci volontari possano essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

3. Nelle cooperative sociali che svolgono le attività di cui al comma 1, lettera b), le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. Agli effetti del computo della predetta percentuale si fa riferimento al numero complessivo dei lavoratori soci e non soci, esclusi i soci volontari.

4. Possono essere ammessi come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

5. Il bilancio sociale della cooperativa sociale è finalizzato a consentire una trasparente comunicazione della tipologia dei prodotti e dei servizi proposti e prestati e della loro rendicontazione nonché ad agevolare una idonea valutazione delle *performance* della propria organizzazione e dell'impatto sociale delle attività svolte. In particolare, tale strumento tiene conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata, delle dimensioni della cooperativa sociale, della norma contrattuale di settore applicata, degli eventuali inserimenti lavorativi operati e dei relativi progetti.

6. Al fine di rafforzare i valori di responsabilità sociale, di cultura dell'impresa sociale, del rispetto delle norme e delle politiche aziendali in materia di etica dell'impresa e di correttezza comportamentale, le cooperative sociali possono dotarsi di un codice etico o di comportamento ai sensi del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

7. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/1991.

Art. 3.

Persone svantaggiate e persone in condizione di fragilità sociale

1. Ai fini della presente legge si considerano persone svantaggiate quelle di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 e successive modifiche.

2. Sono, altresì, considerate persone in condizione di fragilità sociale quelle di cui all'art. 2, comma 1, numero 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché coloro che vivono una fase di vulnerabilità e di disagio economico e sociale anche transitorio, la cui condizione è accertata dal comune di residenza.

Art. 4.

Albo regionale delle cooperative sociali

1. In attuazione dell'art. 9 della legge n. 381/1991, presso la struttura regionale competente in materia di politiche sociali è istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo, che si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono i servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);

b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);

c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge n. 381/1991.

2. Le cooperative sociali di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell'Albo alle seguenti condizioni:


a) che l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa;

b) che le tipologie di svantaggio o le aree di intervento indicate nell'oggetto sociale comportino attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali. Il collegamento funzionale tra le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 381/1991 e successive modifiche deve essere indicato nello statuto sociale.

3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo:

a) le cooperative sociali aventi sede legale e operativa nella Regione Lazio;

b) i consorzi, aventi sede legale e operativa nella Regione Lazio, costituiti come società cooperative la cui com-



pagine sociale sia costituita in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative sociali. Nella menzionata percentuale almeno la metà deve essere costituita da cooperative sociali iscritte nell'Albo.

4. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni con la Regione, con le società *in house*, con gli enti pubblici dipendenti o strumentali, con le aziende e con gli enti del servizio sanitario regionale, con le Aziende dei servizi alla persona (ASP), con gli enti locali singoli o associati, nonché per accedere ai benefici comunque denominati disposti dalla Regione in favore delle cooperative sociali.

5. La revisione dell'Albo avviene con cadenza annuale al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione delle cooperative e procedere alla loro eventuale cancellazione.

6. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione delle convenzioni e la decadenza dai benefici di cui al comma 4.

7. Nel portale istituzionale della Regione è istituita un'apposita sezione dedicata alla cooperazione sociale anche ai fini della pubblicazione e della consultazione dell'Albo.

Art. 5.

Gestione dell'Albo

1. La gestione dell'Albo è affidata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Roma che provvede, in particolare, alla ricezione delle domande, alla verifica dei requisiti per l'iscrizione, per il suo mantenimento o per la cancellazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula apposita convenzione con la CCIAA di Roma ove sono stabiliti criteri, modalità e relativi oneri finanziari per la gestione dell'Albo.

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta regionale per la cooperazione sociale di cui all'art. 12 e d'intesa con la CCIAA di Roma, stabilisce:

a) le modalità e le procedure per l'iscrizione all'Albo, la cancellazione dallo stesso e la relativa revisione;

b) le modalità di verifica del possesso dei requisiti delle cooperative sociali e dei loro consorzi;

c) le modalità di realizzazione di un costante monitoraggio dei dati relativi alle cooperative sociali iscritte all'Albo;

d) le forme e le modalità per assicurare pubblicità e trasparenza agli atti e ai procedimenti relativi alla gestione dell'Albo.

Art. 6.

Iscrizione all'Albo

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo la cooperativa o il consorzio richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

a) avere sede legale e operativa nel Lazio ed essere iscritta nel registro delle imprese tenuto dalle competenti CCIAA;

b) essere iscritta all'albo nazionale delle società cooperative previsto nell'art. 223-sexiesdecies delle disposizioni

di attuazione del codice civile e successive modifiche, nella sezione «Mutualità prevalente di diritto», categoria «Sociale» e nella categoria dell'attività esercitata. L'iscrizione all'albo nazionale non comporta l'automatica iscrizione all'Albo;

c) svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1;

d) avere la compagine sociale conforme alla vigente normativa, con particolare riferimento all'art. 2 della legge n. 381/1991;

e) rispettare le norme in materia di contratto collettivo nazionale di lavoro e assolvere agli obblighi previdenziali e assicurativi;

f) svolgere l'attività in conformità alla normativa vigente;

g) aver approvato il bilancio sociale;

h) essere stata sottoposta a revisione o aver richiesto la revisione prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente.

2. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, devono presentare un numero di lavoratori in condizione di svantaggio di cui all'art. 3, comma 1, tale da rispettare il rapporto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/1991 e successive modifiche.

Art. 7.

Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta nei seguenti casi:

a) eventuali modificazioni statutarie dirette a eliminare il carattere di «cooperative sociali»;

b) scioglimento della cooperativa o inattività per un periodo superiore a ventiquattro mesi o cancellazione dall'albo nazionale delle società cooperative di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2004 anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore») e successive modifiche;


c) qualora non sia stato possibile effettuare, per responsabilità imputabili al soggetto iscritto, le ispezioni ordinarie e straordinarie previste dal decreto legislativo n. 220/2002;

d) qualora la cooperativa non abbia provveduto al riequilibrio della compagine sociale così come previsto all'art. 2 della legge n. 381/1991;

e) qualora la cooperativa iscritta nella sezione B non abbia provveduto al riequilibrio della percentuale delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'irregolarità;

f) su richiesta della cooperativa sociale iscritta;

g) in tutti gli altri casi in cui siano venuti meno i requisiti essenziali che ne hanno consentito l'iscrizione nonché per l'eventuale mancato adeguamento alle prescrizioni indicate per ciascuna cooperativa in sede di controllo.



Art. 8.

Principi comuni per l'affidamento di contratti pubblici in favore delle cooperative sociali

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla Regione, alle società controllate, agli organismi strumentali, agli enti strumentali controllati, alle aziende pubbliche di servizi alla persona nonché agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale.

2. Gli enti locali, singoli o associati, possono applicare le disposizioni del presente articolo nel rispetto dei propri ordinamenti, con particolare riferimento ai regolamenti interni in materia di affidamento dei contratti pubblici.

3. Le stazioni appaltanti nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici rispettano i seguenti principi:

a) salvaguardia della qualità del servizio e dei diritti e tutele delle lavoratrici e dei lavoratori delle cooperative sociali, con particolare riferimento agli utenti finali nel caso di affidamenti dei contratti pubblici per le cooperative di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, e della qualità dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati nel caso di affidamenti di contratti pubblici per le cooperative di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*;

b) assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche, anche attraverso la promozione di appositi corsi di formazione a cura dei soggetti affidatari, effettuati in favore di tutti i loro dipendenti al fine di garantirne l'alta comprensibilità, la massima inclusione, l'attiva partecipazione e le medesime tutele;

c) rispetto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), di quanto previsto dal CCNL vigente per le cooperative sociali, sottoscritto in conformità a quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo e di inserimento lavorativo nonché di eventuali contratti integrativi in materia di cambio di gestione e garantendo ai lavoratori livelli retributivi analoghi a quelli precedentemente percepiti in caso di avvicendamento tra enti gestori;

d) assolvimento degli obblighi di legge e contrattuali per la regolarità contributiva anche con riferimento all'art. 4, commi 3 e 3-*bis*, della legge n. 381/1991;

e) preminenza delle specifiche esigenze ambientali e sociali sul principio di economicità degli affidamenti dei contratti pubblici, nel rispetto della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/C.

4. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, i

soggetti di cui al comma 1, nell'ambito dei rispettivi procedimenti di programmazione annuale, relativamente a beni e servizi, nel rispetto dell'art. 5 della legge 381/1991, riservano una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento dell'importo annuo complessivo dell'approvvigionamento di tali servizi a contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria in favore delle cooperative sociali di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*.

5. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, gli enti locali, singoli o associati, nell'ambito dei rispettivi procedimenti di programmazione annuale possono applicare le percentuali di riserva di cui al comma 4.

6. Nelle procedure di affidamento dei contratti di cui ai commi 4 e 5, il progetto di inserimento lavorativo relativo ai soggetti in condizioni di svantaggio può essere valutato ai fini dell'attribuzione dei punteggi nell'offerta tecnica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di proporzionalità.

7. Per l'affidamento di servizi alle cooperative sociali di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, le stazioni appaltanti possono riconoscere una maggiorazione del punteggio nei casi di impiego di una percentuale maggiore del 30 per cento di persone svantaggiate, di impiego di persone in condizione di fragilità sociale, di soluzioni organizzative del lavoro innovative e strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro.

Art. 9.

Affidamento di servizi alle cooperative sociali

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 11, l'erogazione dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, avviene:

a) con le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici;

b) in regime di autorizzazione e accreditamento nel rispetto della disciplina europea, statale e regionale vigente;

c) mediante gli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017, nel rispetto delle modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 987 (Revoca della deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2017, n. 326. Approvazione delle «Linee guida della Regione Lazio in materia di co-programmazione e co-progettazione tra Pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017»).

2. Fatti salvi gli strumenti previsti dal Codice del Terzo settore e la normativa europea e statale vigente in materia di appalti e concessioni, le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo n. 36/2023, possono riservare la partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a cooperative sociali e loro consorzi che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, ovvero ad analoghi operatori economici aventi sede negli stati membri della Unione europea, qualora lo scopo principale degli stessi sia l'integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate o con disabilità nel contesto di programmi di lavoro protetti.



3. Le stazioni appaltanti effettuano le verifiche sui requisiti di affidamento e sui servizi erogati oggetto di affidamento alle cooperative sociali, con riferimento ai principi generali e specifici di cui alla presente legge e alle norme vigenti, statali e regionali.

Art. 10.

Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali

1. La Regione, in relazione alle risorse programmate a valere sul bilancio regionale, eroga contributi per la realizzazione di progetti presentati dalle cooperative sociali o loro consorzi iscritti all'Albo.

2. Le cooperative sociali e i consorzi di cui al presente articolo non possono cumulare contributi regionali o di altri enti pubblici per lo stesso progetto o iniziativa.

3. La Regione concede un contributo di importo determinato annualmente con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, a valere sui fondi di cui all'art. 17 e comunque in misura complessiva non superiore al 10 per cento delle somme ivi stanziare, alle associazioni regionali maggiormente rappresentative della cooperazione sociale aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo facenti parte della Consulta regionale sulla cooperazione sociale di cui all'art. 12 per attività di comunicazione, informazione, promozione e supporto delle iniziative regionali sulla cooperazione sociale, per eventuale supporto alla gestione dell'Albo nonché per attività di sostegno finalizzata allo sviluppo di nuove imprese cooperative sociali.

4. Con apposito provvedimento della Direttrice o del Direttore regionale competente in materia di inclusione sociale, sono determinati i criteri per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 3.

Art. 11.

Linee guida per gli affidamenti alle cooperative sociali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, previo parere della commissione consiliare permanente competente e sentita la Consulta regionale sulla cooperazione sociale di cui all'art. 12, adotta specifiche linee guida per disciplinare, sulla base di appositi schemi di convenzione, i rapporti tra le cooperative sociali e gli enti e organismi di cui all'art. 8, comma 1:

a) la gestione dei servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari, nonché di formazione professionale e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo;

b) la fornitura dei beni e servizi di cui all'art. 5, commi 1 e 4, della legge n. 381/1991.

2. Nella determinazione dei corrispettivi, le linee guida fanno riferimento ai seguenti criteri:

a) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base delle tabelle, adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 41, com-

ma 13, del decreto legislativo n. 36/2023 e del loro adeguamento in caso di rinnovo del CCNL di riferimento e nei casi previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici e affidamento dei servizi;

b) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati, i corrispettivi sono determinati anche sulla base dei dati e degli studi disponibili a livello nazionale e regionale e condotti, in particolare, dalle università, dalle CCIAA, dagli ordini professionali in riferimento allo specifico settore.

3. I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/1991 qualora le attività convenzionate siano svolte esclusivamente dalle cooperative sociali di cui all'art. 4, comma 1, lettera b).

Art. 12.

Consulta regionale sulla cooperazione sociale

1. È istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, la Consulta regionale sulla cooperazione sociale, di seguito denominata Consulta, con la finalità di favorire il raccordo tra le politiche regionali e il ruolo svolto dalla cooperazione sociale in materia socio-sanitaria, socio-assistenziale, socio-educativa, educativa, di formazione professionale e di integrazione e inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato, che la presiede;

b) dal Direttore o dalla Direttrice della direzione regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato;

c) da sei rappresentanti, effettivi e loro supplenti, delle associazioni regionali maggiormente rappresentative della cooperazione sociale aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

d) da un rappresentante, effettivo e supplente, dell'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) regionale.


3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della direzione regionale competente in materia di politiche sociali.

4. In relazione agli argomenti da trattare possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta gli Assessori regionali competenti nelle specifiche materie, ulteriori esperti nelle specifiche tematiche, rappresentanti delle cooperative sociali operanti nel territorio regionale, rappresentanti delle autonomie ed enti locali o altri organismi, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

5. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri agli assessorati competenti e formula proposte in materia di cooperazione sociale;

b) monitora l'attuazione delle linee guida regionali per gli affidamenti dei beni e servizi alle cooperative sociali nonché l'attività delle cooperative sociali, con particolare riguardo all'utilizzo dei contributi finanziari e degli interventi della presente legge, anche con riferimento alla corretta applicazione, da parte delle cooperative sociali affidatarie di servizi pubblici, dei contratti collettivi di settore;



c) elabora specifici strumenti in relazione alla valutazione dell'impatto sociale dei servizi erogati;

d) individua specifici strumenti, modalità e risorse, anche sperimentali e in settori che non coinvolgono le cooperative sociali, adatti al raggiungimento degli obiettivi programmati e che, in particolare, possano rappresentare ulteriore occasione di sviluppo e implementazione di percorsi di inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio, favorendo anche la diffusione degli strumenti già previsti da specifiche disposizioni quali, tra l'altro, quelli di cui all'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche.

6. La Consulta si riunisce almeno trimestralmente o quando ne facciano richiesta i componenti.

7. La Consulta non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione dei suoi componenti è a titolo gratuito.

8. La Consulta dura fino alla scadenza della legislatura e le relative modalità di organizzazione e funzionamento sono stabilite mediante regolamento interno.

Art. 13.

Iniziativa per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità

1. La Regione, con l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità promuove, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche, la stipula di convenzioni che consentano, ai datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione di cui all'art. 3 della medesima legge e aventi sede legale e operativa nella Regione Lazio, di attivare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, tirocini extracurricolari della durata annuale da svolgersi nel territorio regionale non direttamente presso la propria sede, ma presso altro datore di lavoro nel ruolo di soggetto ospitante.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di inclusione sociale, sentiti i competenti servizi di collocamento mirato, definisce i termini e le modalità per la stipula delle convenzioni nonché il relativo schema-tipo.

3. I destinatari dei tirocini sono i soggetti appartenenti alle tipologie di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, residenti o domiciliati nella Regione Lazio e iscritti nell'elenco del collocamento mirato alla data di attivazione del tirocinio.

4. Non sono ammessi i tirocini effettuati presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.

Art. 14.

Disposizioni finali e transitorie

1. Alle convenzioni e agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere applicate fino alla loro conclusione le disposizioni di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche. Nelle more dell'ado-

zione delle linee guida di cui all'art. 11, le convenzioni che si intendono stipulare e gli affidamenti che si intendono aggiudicare in favore delle cooperative sociali restano disciplinati dalle disposizioni della legge regionale n. 24/1996 fino alla loro conclusione.

2. Restano salve le iscrizioni all'albo disposte ai sensi della legge regionale n. 24/1996. Fino alla completa trasmigrazione dei dati dalla piattaforma informatica della Regione Lazio denominata «ARTeS» al sistema informatico in uso presso la CCIAA di Roma per la gestione dell'Albo e alla piena operatività del medesimo, continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle procedure di iscrizione, di variazione e di cancellazione dall'albo adottate ai sensi della legge regionale n. 24/1996.

3. In fase di prima applicazione, la Consulta nominata ai sensi dell'art. 13-bis della legge regionale n. 24/1996, resta in carica fino alla naturale scadenza, con le funzioni previste dalla presente legge.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali), fatto salvo quanto stabilito all'art. 14;

b) la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 56, di modifica della legge regionale n. 24/1996;

c) la legge regionale 20 ottobre 1997, n. 30, di modifica della legge regionale n. 24/1996;

d) l'art. 29 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, relativo a modifiche alla legge regionale n. 24/1996;

e) l'art. 228 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo a modifiche alla legge regionale n. 24/1996;

f) il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a modifiche alla legge regionale n. 24/1996;

g) il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, relativo a modifiche alla legge regionale n. 24/1996;

h) il comma 15 dell'art. 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo a modifiche alla legge regionale n. 24/1996;


i) il comma 138 dell'art. 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativo a modifiche alla legge regionale n. 24/1996.

Art. 16.

Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto della Consulta, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:

a) una descrizione generale sullo stato di attuazione della legge;



b) un quadro descrittivo della tipologia, del numero, dell'andamento e dell'evoluzione degli interventi e delle azioni realizzati nei singoli ambiti, anche in termini di qualità degli stessi;

c) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.

2. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati per l'attuazione degli interventi;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per l'attuazione degli interventi;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con particolare riferimento agli interventi di cui agli articoli 5 e 10, si provvede mediante l'istituzione nel programma 08 «Cooperazione e associazionismo» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», del «Fondo regionale per il sostegno alle cooperative sociali», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 3.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. A decorrere dall'anno 2027, alla copertura degli oneri si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

25R00218

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2024, n. 19.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 97 Ordinario del 3 dicembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con il presente articolo è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 21.430.746,46, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.


Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 1, quantificati in complessivi euro 21.430.746,46, per l'anno 2024, si provvede:

a) per euro 331.556,27, mediante l'integrazione del programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», a valere sulla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, per l'anno 2024, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

b) per euro 430.352,42, a valere sulle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto di cui all'Allegato C alla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2024, n. 233 (Aggiornamento della deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 201, concernente: «Variazioni del bilancio regionale 2024-2026, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 42, commi da 9 a 11, del medesimo decreto legislativo n. 118/2011), in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso;



c) per euro 20.668.837,77, a valere sulle risorse di cui al programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti», relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.


2. A seguito dell'attuazione dei profili finanziari derivanti dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 1.

Art. 3.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e dell'art. 25, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 11/2020, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026, approvato con legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA						
Missione	Programma	Tit.	Legge reg.	2024	2025	2026
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	29/1997 – Aree naturali protette (Spese in conto capitale)	+ € 950.000,00	-	-
14 – Sviluppo economico e competitività	03 – Ricerca e innovazione	1	3/2015, art. 26 – Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato laziale	+ € 2.000.000,00	-	-
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	11/2023, art. 4 – Spese per l'acquisto dei beni culturali siti nel territorio di Roma capitale, località "Olivetaccio"	- € 950.000,00	-	-
14 – Sviluppo economico e competitività	02 – Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	22/2019 – Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del commercio del Lazio - parte corrente	- € 1.000.000,00	-	-
14 – Sviluppo economico e competitività	02 – Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	22/2019 – Spese per il sostegno alle reti di imprese tra attività economiche ed alle forme aggregative tra imprese commerciali (parte corrente)	- € 1.000.000,00	-	-



Art. 4.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 13, relativo alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie

1. All'art. 5 della legge regionale n. 13/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «per euro 350.000.000,00 per l'anno 2024, euro 34.630.456,00, per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per euro 384.630.456,00, per l'anno 2024»;

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: «di cui euro 350.000.000,00 per l'anno 2024, euro 34.630.456,00, per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di cui euro 384.630.456,00, per l'anno 2024»;

2) al numero 1) della lettera a), le parole da: «, e destinate» fino a: «successive modifiche» sono soppresse;

3) dopo il numero 2) della lettera a) è aggiunto il seguente:

«2-bis) per euro 34.630.456,00, mediante l'integrazione della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 della missione 13, titolo 1, a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 80 e 80-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e successive modifiche);»;

4) la lettera b) è soppressa;

5) alla lettera c), le parole da: «, e destinate» fino a: «l.r. 28/2019» sono soppresse.

2. Per l'anno 2025, è disposta la riduzione per complessivi euro 34.630.456,00 della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 «Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente integrazione, rispettivamente, per euro 24.630.456,00 dell'autorizzazione di spesa relativa all'art. 30, comma 2, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, concernente il concorso finanziario regionale al trasporto pubblico locale di Roma Capitale, di cui al programma 02 «Trasporto pubblico locale» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti» e per euro 10.000.000,00 del fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 5.

Modifiche ai commi 42 e 43 dell'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relative a disposizioni per incrementare i fondi di cui agli articoli 102 e 103 del CCNL del comparto sanità

1. All'art. 23 della legge regionale n. 23/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 42, le parole da: «con le risorse del Fondo Sanitario Nazionale» fino a: «per gli anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo pari a euro 7.010.000,00, per l'anno 2024, a valere sulla voce di spesa di cui al comma 43-bis»;

b) al comma 43:

1) le parole: «comma 612» sono sostituite dalle seguenti: «comma 604»;

2) le parole da: «con le risorse del Fondo Sanitario Nazionale» fino a: «per gli anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo pari a euro 3.296.000,00, per l'anno 2024, a valere sulla voce di spesa di cui al comma 43-bis»;


c) dopo il comma 43 è aggiunto il seguente:

«43-bis. Agli oneri derivanti dai commi 42 e 43 si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese per l'incremento dei fondi ex art. 102 e 103 del CCNL del Comparto sanità», nella quale confluiscono le risorse pari a euro 10.306.000,00, per l'anno 2024, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 80 e 80-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e successive modifiche).».

Art. 6.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026 a valere sulle risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo a interventi nel settore sanitario, e successive modifiche

1. A seguito delle risultanze delle riunioni congiunte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA) del 19 settembre e del 1° ottobre 2024, in base alle quali sono state svincolate in favore del bilancio regionale le risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004, relativo a interventi nel settore sanitario, pari a complessivi euro 134.067.292,85, al bi-



lancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026, approvato con legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA		
Titolo	Tipologia	2024
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	+ € 134.067.292,85
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità	- € 91.091.000,00

SPESA			
Missione	Programma	Titolo	2024
13 - Tutela della salute	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	1 - Spese correnti	- € 91.091.000,00

2. Per effetto delle variazioni di bilancio di cui al comma 1 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 80 e 80-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativi a disposizioni per le Regioni sottoposte al piano di rientro, e successive modifiche, le risorse pari a euro 134.067.292,85, per l'anno 2024, iscritte nella tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» del titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio regionale 2024-2026, sono destinate, a valere sulla medesima annualità:

a) per euro 36.985.000,00, a integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa all'art. 30, comma 2, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, relativo al concorso finanziario regionale al Trasporto pubblico locale (TPL) del Comune di Roma, di cui al programma 02 «Trasporto pubblico locale» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti»;

b) per euro 10.306.000,00, a copertura degli incrementi dei Fondi di cui agli articoli 102 e 103 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto sanità del 2 novembre 2022, stabiliti ai sensi dell'art. 23, commi 42 e 43, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 (Legge di stabilità regionale 2024), come modificato dall'art. 5, a valere sulla voce di spesa di cui al programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti»;

c) per euro 10.000.000,00, a integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa all'art. 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, relativo al fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui al programma 06 «Interventi per il diritto alla casa» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti»;

d) per euro 34.630.456,00, a integrazione dell'autorizzazione di spesa concernente la copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 13, come modificato dall'art. 4, a valere sulla voce di spesa di cui al programma 04 «Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti»;

e) per euro 42.145.836,85, nell'ambito di un apposito fondo da istituire nel programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti», denominato: «Fondo relativo al gettito della manovra fiscale, ex art. 1, comma 174, legge n. 311/2004».

Art. 7.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria, e successive modifiche

1. All'art. 3 della legge regionale n. 28/2019, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «per ciascuna annualità 2020-2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità a decorrere dal 2020 e fino alla conclusione del piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 12 febbraio 2007, n. 66 (Approvazione del «Piano di Rientro» per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 311/2004) e 6 marzo 2007, n. 149 (Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del «Piano di rientro»)»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti di spesa adottati e i procedimenti avviati, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 13, relativamente alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie.



Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 «Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA)» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 45/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 dell'art. 20 è sostituita dalla seguente:

«a) una quota del fondo sanitario regionale destinata annualmente dalla Regione, nell'ambito del bilancio di previsione finanziario, determinata in relazione agli obiettivi dei Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA);»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 23 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 e destinate alle medesime finalità, rispettivamente, nel programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 1 «Spese correnti» e nel programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti». A decorrere dall'anno 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 36.000.000,00, si provvede:

a) per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 e destinate alle medesime finalità, rispettivamente, per euro 7.000.000,00 nel programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 1 «Spese correnti» e per euro 29.000.000,00, nel programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti»;

b) per gli anni successivi al 2026, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.».

Art. 9.

Contributo regionale alla finanza pubblica

1. Al fine di assolvere al contributo regionale alla finanza pubblica, quantificato in euro 35.695.113,16, per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 1, commi da 527 a 527-quinquies, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), nel programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti», del bilancio regionale 2024-2026, è istituito il «Fondo regionale per il concorso alla finanza pubblica».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 35.695.113,16, per l'anno 2024, si provvede mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, della voce di spesa concernente il concorso regionale alla finanza pubblica, iscritta nel programma 03 «Gestione

economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti».

3. Per l'anno 2025 e successivi, allo stanziamento del Fondo di cui al comma 1, definito nel rispetto della normativa statale in materia, si provvede ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie relative all'adozione del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale Accrual

1. Al fine di garantire l'attuazione della Riforma 1.15 del PNRR «Dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual» di cui alla direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'Unione europea, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, così come modificata dalla direttiva 2024/1265/UE, del Consiglio dell'Unione europea, del 29 aprile 2024, e provvedere all'adozione del nuovo sistema di rilevamento contabile regionale, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, nel programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», è istituita la voce di spesa denominata: «Spese per l'assistenza tecnica per l'attuazione della riforma 1.15 del PNRR concernente il sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual», con uno stanziamento pari a euro 1.350.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, rispettivamente, per gli anni 2025 e 2026, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti» e, per l'anno 2027, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale 2025-2027. Per le annualità successive al 2027 si provvede ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 «Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183» e successive modifiche. Disposizioni transitorie


1. Alla legge regionale n. 53/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, dopo le parole: «opere ed impianti di bonifica» sono aggiunte le seguenti: «e di irrigazione»;

b) all'art. 3:

1) alla lettera a) del comma 1:

1.1 al numero 1), dopo le parole: «dalle inondazioni», sono aggiunte le seguenti: «nonché impedire



inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio di uno o più comuni o, producendo impaludamenti, possano recar danno all'igiene o all'agricoltura»;

1.2 dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché miglioramento dei contesti ambientali.»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri e le modalità per l'individuazione delle opere idrauliche da dichiarare di preminente interesse regionale ai sensi del comma 2.»;

c) all'art. 4:

1) alla rubrica, dopo le parole: «Opere» sono inserite le seguenti: «e impianti» e dopo le parole: «di bonifica» sono aggiunte le seguenti: «e di irrigazione»;

2) all'alinea del comma 1, le parole: «di bonifica» sono soppresse;

3) dopo della lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

«a-bis) opere ed impianti pubblici di irrigazione che assolvono anche funzioni di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e di miglioramento dei contesti ambientali. Tali opere e impianti possono essere dichiarati di preminente interesse regionale ai sensi del comma 2.»;

4) al comma 2:

a) dopo le parole: «lettera a)» sono inserite le seguenti: «e a-bis»;

b) le parole: «con la delibera di cui all'art. 3, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR)»;

5) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri e le modalità per l'individuazione delle opere e degli impianti da dichiarare di preminente interesse regionale ai sensi del comma 2.»;

6) al comma 3 dopo le parole: «opere di cui al comma 1, lettera a)» sono inserite le seguenti: «e a-bis), non dichiarate di preminente interesse regionale.»;

d) all'art. 8:

1) dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente:

«a-bis) le opere e gli impianti di bonifica e di irrigazione dichiarati di preminente interesse regionale, individuati con apposite deliberazioni della Giunta regionale.»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La Regione provvede alla realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti pubblici di irrigazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a-bis), dichiarati di preminente interesse regionale, mediante affidamento ai consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 34, sulla base di convenzioni di gestione stipulate ai sensi dell'art. 35.»;

e) all'art. 9:

1) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «le opere» sono inserite le seguenti: «e gli impianti» e dopo le parole: «di bonifica» sono inserite le seguenti: «e di irrigazione, non riservate alla Regione ai sensi dell'art. 8»;

2) al comma 3 le parole: «di competenza regionale» sono sostituite dalle seguenti: «non dichiarati di preminente interesse regionale»;

f) al comma 1 dell'art. 34:

1) le parole: «Le province» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione e le province, ciascuna per quanto di rispettiva competenza ai sensi della presente legge.»;

2) alla lettera a) dopo le parole: «impianti di bonifica» sono inserite le seguenti: «e di irrigazione» e le parole: «di preminente interesse regionale» sono soppresse;

3) alla lettera b) le parole: «di preminente interesse regionale» sono soppresse;

g) all'art. 35:

1) al comma 1 le parole: «di cui all'art. 12, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 8, comma 2-bis.»;

2) al comma 2 le parole: «tra le province ed i consorzi di bonifica» sono soppresse;

3) al comma 6 le parole: «Le province» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione e le province» e dopo le parole: «tale termine» sono inserite le seguenti: «senza che la provincia abbia sottoscritto.».

2. Relativamente all'annualità 2025 e comunque fino alle dichiarazioni di preminente interesse regionale di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, della legge regionale n. 53/1998, con le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 3, comma 2-bis, e 4, comma 2-bis, della medesima legge regionale, come modificata dal presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui la Regione eroga contributi ai consorzi di bonifica per le spese che gli stessi sostengono in relazione alle opere idrauliche e alle opere e agli impianti pubblici di irrigazione che assolvono a funzioni di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e di miglioramento dei contesti ambientali.

3. Sulla base delle convenzioni vigenti con scadenza al 31 dicembre 2025, la Giunta regionale, con deliberazione, individua i criteri e le modalità con cui la Regione eroga i contributi ai consorzi di bonifica relativamente alle attività di gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo, diverse da quelle di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 33.000.000,00, per gli anni 2025 e 2026, di cui euro 15.000.000,00, per l'anno 2025 ed euro 18.000.000,00, per l'anno 2026, si provvede:

a) per l'anno 2025, per euro 10.000.000,00, a valere sulle risorse già stanziato nel bilancio regionale nell'ambito della voce di spesa concernente il finanziamento in favore dei consorzi di bonifica e destinate alle finalità di cui alla legge regionale n. 53/1998, iscritta nel programma 01 «Difesa del suolo» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 2 «Spese in conto capitale», e per euro 5.000.000,00, mediante l'integrazione della voce di spesa predetta e la corrispondente riduzione delle risorse



iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale»;

b) per l'anno 2026, per euro 18.000.000,00, mediante l'integrazione della voce di spesa concernente il finanziamento in favore dei consorzi di bonifica per le finalità di cui alla legge regionale n. 53/1998, iscritta nel programma 01 «Difesa del suolo» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 2 «Spese in conto capitale» e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».

Art. 12.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 17 aprile 2024, n. 6, relativo a contributi straordinari in favore dei consorzi di bonifica

1. All'art. 8 della legge regionale n. 6/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contributi straordinari in favore dei Consorzi di bonifica»;

b) al comma 1:

1) le parole: «è concesso» sono sostituite dalle seguenti: «sono concessi, rispettivamente,»;

2) dopo le parole: «annualità 2024 e 2025» sono aggiunte le seguenti: «e un contributo straordinario al Consorzio di bonifica "Lazio Sud Ovest", pari a complessivi euro 3.500.000,00, a valere sulle annualità 2025 e 2026»;

c) al comma 2, le parole: «derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «concernenti il contributo in favore del Consorzio di bonifica "Valle del Liri"»;

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli oneri concernenti il contributo in favore del Consorzio di bonifica "Lazio Sud Ovest", si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Difesa del suolo" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 2 "Spese in conto capitale", della voce di spesa denominata: "Contributo straordinario al Consorzio di bonifica 'Lazio Sud Ovest' per interventi di manutenzione straordinaria", con uno stanziamento pari a euro 2.500.000,00, per l'anno 2025 ed euro 1.000.000,00, per l'anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 18 agosto 2022, n. 16, relativo al fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione e distacco tra comuni

1. All'art. 17 della legge regionale n. 16/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a euro 505.000,00 per ciascuna annualità dal 2025 al 2029, è destinata al completamento dei procedimenti connessi alla regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali tra il Comune di Mentana e il Comune di Fonte Nuova, risultanti dalla definizione dei contenziosi giurisdizionali concernenti il complesso immobiliare denominato "Madonna delle Rose", sito nel comune di Fonte Nuova. Le risorse di cui al precedente periodo sono concesse previa deliberazione della Giunta regionale e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 15-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, di un apposito accordo tra la Regione, i comuni di Mentana e di Fonte Nuova, l'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) e l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", con il quale sono regolati i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti tra i medesimi enti e sono definiti gli interventi di riqualificazione e valorizzazione del complesso immobiliare "Madonna delle Rose" destinati al sostegno abitativo in favore degli studenti fuori sede, in attuazione dell'art. 23, commi da 11 a 14, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 23, relativi a disposizioni per potenziare le strutture residenziali per studenti universitari e garantire il sostegno abitativo degli studenti fuori sede.»;

b) al comma 2, alle parole: «Le risorse del fondo» sono premesse le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis.».

2. All'attuazione del presente articolo si provvede:

a) per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse già stanziati nel bilancio regionale 2024-2026, nell'ambito del «Fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione o distacco tra comuni» e destinate alle finalità di cui all'art. 17 della legge regionale n. 16/2022, iscritto nel programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», titolo 1 «Spese correnti»;


b) per ciascuna annualità dal 2027 al 2029, a valere sullo stanziamento autorizzato con riferimento al Fondo di cui all'art. 17 della legge regionale n. 16/2022, ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 14.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relative alla Lazio Youth Card

1. All'art. 9 della legge regionale n. 19/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 128 le parole: «, denominata Lazio Youth Card» sono soppresse;



b) al comma 129 le parole: «La Lazio Youth Card» sono sostituite dalle seguenti: «La carta regionale di cui al comma 128»;

c) al comma 132 le parole: «della Lazio Youth Card» sono sostituite dalle seguenti: «della carta regionale di cui al comma 128».

Art. 15.

Incremento del concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinati ai comuni del Lazio, a esclusione di Roma Capitale

1. Il concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinati ai comuni del Lazio storicamente beneficiari, ad esclusione di Roma Capitale, di cui all'art. 30, comma 2, lettera c), della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, è incrementato per un importo pari a euro 1.270.000,00, a valere sull'annualità 2024.

2. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione dell'incremento autorizzato ai sensi del comma 1, nel rispetto di quanto previsto ai sensi della legge regionale n. 30/1998.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.270.000,00, per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione nell'ambito del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e già iscritte nella voce di spesa di cui al programma 02 «Trasporto pubblico locale» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 16.

Disposizioni per l'emergenza abitativa di Roma Capitale

1. La Regione, al fine di rafforzare l'operatività degli uffici dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) del Comune di Roma nell'ambito delle attività amministrative volte a fronteggiare lo stato di grave criticità della situazione abitativa nel territorio di Roma Capitale, si avvale, per un periodo della durata di diciotto mesi a decorrere dalla data di affidamento del servizio, da effettuarsi entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della società Lazio Crea S.p.A..

2. Per le finalità di cui al comma 1, la voce di spesa concernente il funzionamento della società Lazio Crea S.p.A., iscritta nel programma 03 «Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», è incrementata per euro 500.000,00, per l'anno 2025 ed euro 250.000,00, per l'anno 2026, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 17.

Contributo al Comune di Anzio a sostegno delle misure urgenti e straordinarie per il funzionamento e la sicurezza dell'area portuale

1. La Regione, a fronte delle misure urgenti e straordinarie adottate dal Comune di Anzio per garantire il funzionamento e la sicurezza all'interno dell'area portuale di interesse regionale e, conseguentemente, evitare i disservizi delle attività portuali e non pregiudicare la sicurezza e l'incolumità pubblica, concede al Comune medesimo un contributo pari a euro 350.000,00, per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 «Trasporto per vie d'acqua» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Contributo al Comune di Anzio a sostegno delle misure urgenti e straordinarie per il funzionamento e la sicurezza dell'area portuale», con uno stanziamento pari a euro 350.000,00, per l'anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

25R00219





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 1 0 0 4 *

€ 3,00

